



Originale

COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 17/12/2018

OGGETTO:

Analisi dell'assetto delle società partecipate dal Comune di Brandizzo per la razionalizzazione periodica prevista dal D. Lgs. 175/2016

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella Sala Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, composto dai seguenti membri:

Cognome e Nome	Presente
1. BUSCAGLIA Roberto - Sindaco	Sì
2. MERLO Fulvio - Vice Sindaco	Sì
3. BODONI Paolo - Assessore	Sì
4. PAGLIERO Irma - Assessore	Sì
5. ROLANDO Valeria - Assessore	Sì
6. BARBERA Alessandro - Consigliere	No
7. DASSETTO Walter - Consigliere	Sì
8. PASQUA Roberto - Consigliere	No
9. TORTORI Patrizia - Consigliere	Sì
10. BOFFO Germana - Consigliere	Sì
11. SASANELLI Serena - Consigliere	Sì
12. DELUCA Giuseppe - Consigliere	Sì
13. LA ROSA Leonardo - Consigliere	No
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale VERNEAU Dr.ssa Diana .

Il Presidente Signor BUSCAGLIA Roberto constatata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

SETTORE Economico e Finanziario

OGGETTO: Analisi dell'assetto delle società partecipate dal Comune di Brandizzo per la razionalizzazione periodica prevista dal D. Lgs. 175/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 1063 del 11/12/2018, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata:

Visto:

- L'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 il quale prevede che ogni amministrazione pubblica effettui annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; l'analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'esercizio antecedente a quello in cui vengono condotte;
- I presupposti per l'avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che riguardano:
 - o partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
 - o società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - o partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - o partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

Rilevato che il Comune di Brandizzo, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 29.09.2017

Considerato che il Comune di Brandizzo, al 31 dicembre 2017, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

- o Società Ecologia Territorio Ambiente (SETA) S.p.a., società a capitale misto, partecipata per lo 0,48% delle azioni;
- o Trattamento Rifiuti Metropolitan (TRM) S.p.A., società a capitale misto, partecipata per lo 0,01171% delle azioni;
- o Smat S.p.A., società in house, partecipata per il 2,62% delle azioni;
- o Risorse Idriche S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di Smat S.p.a., che detiene il 91,62% delle relative azioni;
- o AIDA Ambiente S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di Smat S.p.a., che detiene il 51% delle relative quote;
- o Acque Potabili S.p.a. - SAP S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di Smat S.p.a., che detiene il 44,92% delle relative azioni;
- o Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di Smat S.p.a., che detiene il 19,99% delle relative azioni;
- o Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di Smat S.p.a., che detiene il 10% delle relative azioni;
- o Acque Potabili Siciliane S.p.A. in fallimento, società indirettamente partecipata per il tramite di Smat S.p.a., che detiene il 9,83% delle relative azioni;

- Mondo Acqua S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di Smat S.p.a., che detiene il 4,92% delle relative azioni;
- Environment Park S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di Smat S.p.a., che detiene il 3,38% delle relative azioni;
- Galatea S.c.a.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di Smat S.p.a., che detiene lo 0,5% delle relative quote;

Richiamata la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Brandizzo, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

Recepito il provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Brandizzo, predisposto secondo lo schema proposto dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti e funzionale a verificare ed individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere, allegato B alla presente deliberazione;

Considerato che a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui all'allegato B della presente deliberazione non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri, e che pertanto non risulta necessario il parere dell'Organo di revisione alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Economico e Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Brandizzo, di cui all'allegato B alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti;

2. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato B alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:

- Società Ecologia Territorio Ambiente (SETA) S.p.a.
- Trattamento Rifiuti Metropolitan (TRM) S.p.A.
- SMAT S.p.A;

3. di dare atto altresì che:

- la società Galatea S.c.a.r.l., partecipata indiretta del Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.A., è stata oggetto di scioglimento ed avvio della procedura di liquidazione;
- la società Acque Potabili Siciliane S.p.A., partecipata indiretta del Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.A., risulta sottoposta a procedura fallimentare;
- relativamente alle altre società partecipate indirettamente per il tramite di SMAT S.p.A., il Comune si riserva di valutare le indicazioni che perverranno dalla capogruppo in merito alla loro funzionalità al perseguimento delle finalità istituzionali nonché di verificare il mantenimento di tale condizione;

4. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune di Brandizzo;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000."""

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Dato atto che per il tenore della discussione si rinvia alla registrazione effettuata mediante l'ausilio di supporto informatico n. 9/2018;

Con voti favorevoli unanimi (10) espressi palesemente per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Brandizzo, di cui all'allegato B alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti;

2. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato B alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:

- Società Ecologia Territorio Ambiente (SETA) S.p.a.
- Trattamento Rifiuti Metropolitan (TRM) S.p.A.
- SMAT S.p.A;

3. di dare atto altresì che:

- la società Galatea S.c.a.r.l., partecipata indiretta del Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.A., è stata oggetto di scioglimento ed avvio della procedura di liquidazione;
- la società Acque Potabili Siciliane S.p.A., partecipata indiretta del Comune di Brandizzo per il tramite di SMAT S.p.A., risulta sottoposta a procedura fallimentare;
- relativamente alle altre società partecipate indirettamente per il tramite di SMAT S.p.A., il Comune si riserva di valutare le indicazioni che perverranno dalla capogruppo in merito alla loro funzionalità al perseguimento delle finalità istituzionali nonché di verificare il mantenimento di tale condizione;

4. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune di Brandizzo;

Successivamente, con voti favorevoli unanimi (10) espressi palesemente per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
BUSCAGLIA Roberto

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
VERNEAU Dr.ssa Diana

Comune di Brandizzo
Razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31.12.2017
(art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione tecnica

Presentazione

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016, di seguito anche TUSP), oltre alla revisione straordinaria delle società partecipate che è stata svolta entro il 30 settembre 2017, ha introdotto l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche socie, di condurre annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti esplicitati dal c. 2 dell'art. 20 del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione conseguenti, oltre ad essere corredati da una relazione tecnica, devono prevedere, per le misure individuate a seguito dell'analisi svolta, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e poi trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economica e Finanze, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016) ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

Nell'ipotesi di adozione di misure di razionalizzazione, le stesse devono essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti; la relazione dovrà essere trasmessa ai medesimi organismi di cui al periodo precedente.

La presente relazione tecnica, che introduce l'ambito normativo e giurisprudenziale entro cui viene condotta l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Brandizzo, si articola nei seguenti paragrafi:

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica
2. Società partecipate oggetto dell'analisi
3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica

- 3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie
 - 3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie
 - 3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie
 - 4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica
 - 5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica
 - 6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato
- Appendice normativa

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016, i presupposti perseguiti dal TUSP sono riconducibili:

- all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche,
- alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
- alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In tal senso muovono i criteri di razionalizzazione delle partecipazioni contenuti all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Al fine di recepire, analizzare e poi applicare le disposizioni di razionalizzazione contenute nel D. Lgs. 175/2016, occorre definire la correlazione tra finalità di fondo, limiti/ condizioni e misure da adottare ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento alle finalità di fondo, queste ultime sono da ravvisarsi in quanto espresso dal c. 2 dell'art. 1 del TUSP, ovvero: efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Tutte le azioni che seguiranno in applicazione degli obblighi di razionalizzazione periodica delle partecipate, non potranno ignorare le suddette finalità di fondo.

Recepite le finalità di fondo, gli enti soci sono tenuti a riportare le caratteristiche operative e le situazioni gestionali ed economico patrimoniali delle proprie partecipate, con i limiti e le condizioni previste dal legislatore; tali limiti e condizioni sono contenuti in diversi passaggi normativi distribuiti nel TUSP; in particolare l'art. 4 è dedicato a definire l'ambito di operatività delle società consentite (**Funzionalità delle partecipazioni societarie**); l'art. 5 (i c. 1 e 2) è invece dedicato agli aspetti più di natura economico patrimoniale, correlati alla sostenibilità finanziaria della partecipata, alle condizioni di convenienza economica nell'erogazione dei servizi che gli sono propri, all'economicità del ricorso alla partecipata in luogo di soluzioni alternative (**Convenienza delle partecipazioni societarie**); sono infine delineate, al c. 2 dell'art. 20, le condizioni organizzative e gestionali che gli enti pubblici soci devono dimostrare per mantenere le proprie partecipazioni nelle società di capitali (**Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie**). Dal raffronto tra le finalità di fondo del TUSP ed i limiti/ condizioni cui sono assoggettate le società a partecipazione pubblica, scaturiscono le misure che il legislatore impone di individuare per mantenere le società ammesse e dismettere quelle non in grado di rispettare i limiti e le condizioni normative.

2. Società partecipate oggetto dell'analisi

Il c. 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 specifica che sono oggetto di analisi, le partecipazioni in società detenute direttamente o indirettamente.

Per quanto riguarda la definizione di società, è possibile richiamare quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 175/2016, che specifica come, per le amministrazioni pubbliche, sia consentito partecipare esclusivamente *“a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*.

Per partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

Più articolata la definizione di partecipazione indiretta; secondo la lett. g) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, si intende *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*; a sua volta, occorre richiamare la definizione di società a controllo pubblico, riportata alla lett. m) del medesimo c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 che considera società a controllo pubblico *“le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*; la definizione pertanto si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

Rispetto a quanto sopra richiamato, l'analisi dell'assetto delle partecipate deve pertanto ricomprendere, oltre alle società a partecipazione diretta, anche quelle indirettamente partecipate per il tramite di società controllate.

Per quanto riguarda il tema del controllo, in particolare nei casi di società in house soggette a controllo congiunto, risulta utile richiamare quanto specificato nella deliberazione della Corte dei conti 122/2018 VSGO Emilia Romagna, in cui i magistrati contabili hanno evidenziato quanto segue: *“Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.*

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere”. Rispetto all'importante indicazione richiamata, nell'ambito dell'analisi condotta sulle partecipate dell'ente, sono state considerate controllate tutte le società qualificate come in house e si è di conseguenza proceduto a censire ed analizzare (come partecipazioni indirette) le società da queste partecipate.

3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica

Nei paragrafi che seguono si presentano, per ambiti omogenei, i requisiti che devono essere verificati nei confronti delle singole partecipazioni societarie al fine di definire gli eventuali interventi di razionalizzazione.

3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie

Gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; tale definizione, contenuta nel c. 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, rappresenta un richiamo a quanto originariamente previsto dal c.27 dell'art. 3 della L. 244/2007; rispetto a questo primo riferimento, le amministrazioni pubbliche hanno già effettuato diverse attestazioni in merito alla stretta necessità del mantenimento (o dell'acquisizione) di partecipazioni societarie; la disposizione del Testo Unico non fa che ribadire pertanto un presupposto essenziale per la detenzione, da parte di un'amministrazione pubblica, di quote in società di capitali. In merito a tale presupposto generale, può essere utile richiamare la definizione di stretta necessità tratta dalla giurisprudenza; in tal senso, riferendosi alla valutazione di stretta necessità che ogni amministrazione partecipante a società di capitali era tenuta ad effettuare ai sensi del richiamato c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 33/2013, ha evidenziato quanto segue: *“Va ricordato, inoltre, che a prescindere dall'immediata applicazione dei criteri normativi esposti, le delibere consiliari di assunzione/mantenimento della partecipazione devono comunque, in via generale, tenere conto (e conseguentemente dare atto nel testo) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa.*

E' chiaro, infatti, che la scelta di assunzione/mantenimento della partecipazione presuppone in capo all'ente locale (di qualsivoglia dimensione) una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., nell'ottica della sana gestione finanziaria.

Sul punto, la giurisprudenza della Sezione ha precisato che l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario ed i risultati economici di quest'ultimo sistematicamente negativi, fermo il rispetto dei recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 d.l. n. 78/2010.

Sempre nel parere n. 124/2011 la Sezione ha osservato che “nelle singole delibere ex l. n. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'amministrazione. In altri termini quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico – argomentativo abbia seguito”.

.....

La delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate deve, quindi, contenere la motivazione di tale decisione, non essendo in alcun modo rispettose di tali parametri normativi delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica e perplessa di siffatta pseudo-motivazione. Al contrario, può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche se succinta, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge.

Riassumendo quanto esposto, la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate deve riguardare l'oggetto effettivo (non solo quello risultante dall'oggetto sociale formalizzato negli atti societari), la natura dei servizi offerti, la stretta inerenza ai compiti dell'ente, le ragioni ostative alla reinternalizzazione (o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno), la situazione economica e patrimoniale della società (applicando i principi di legalità finanziaria, di economicità ed efficacia che conformano l'azione amministrativa), le soglie dimensionali di recente introduzione”.

Dal riscontro del richiamo giurisprudenziale riportato, emerge come la definizione di “stretta necessità” rappresenti un presupposto generale che deve declinarsi in diversi ambiti, oggi puntualmente e dettagliatamente esposti nel D. Lgs. 175/2016 e che riguardano sia i presupposti della funzionalità (più sotto riepilogati), sia quelli della convenienza e della sostenibilità organizzativa, presentati nei paragrafi successivi.

Nel quadro del requisito generale della stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'ente socio, è possibile, direttamente o indirettamente, secondo quanto specificato dal c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- attività aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato
- organizzazione di gruppi di azione locale, anche nel settore della pesca;

- gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con una partecipazione massima non superiore all'1% del capitale sociale.

3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti ad intervenire (alienandole o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione) sulle società che, secondo quanto disposto dal c. 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, non rispettino i seguenti requisiti:

- convenienza economica;
- sostenibilità finanziaria;
- compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- convenienza rispetto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio;
- efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente sostenuto nei confronti della società partecipata con le norme dei trattati europei, in particolare quelli concernenti la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative. Tale valutazione si articola in tre livelli tra loro correlati: in primo luogo occorre valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell'ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione.

Il secondo livello riguarda la valutazione circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne ha sottoscritto il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico.

Il terzo livello concerne la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/ qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata e complessa del mercato per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della propria partecipata. Tale intervento deve essere effettuato, da parte dell'ente capogruppo, combinando la dimensione di ente socio ed ente committente. In tal senso, nell'ambito dei rapporti di servizio in essere con le proprie partecipate, gli enti sono tenuti a verificare costantemente il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dalle società nell'erogazione delle proprie prestazioni; in sede di rinnovo degli affidamenti gli enti

committenti saranno poi tenuti a rispettare le condizioni normative che richiedono di valutare ed attestare la convenienza del ricorso ad una propria partecipata. I riferimenti normativi di tale passaggio sono rappresentati da:

- c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 213/2012, in cui si prevede quanto segue: *“20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*;
- c. 2 art. 192 del D. Lgs. 50/2016 in cui, con riferimento all'ipotesi di ricorrere all'in house providing, viene richiesto quanto segue: *“2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti altresì ad intervenire, alienando le quote o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, qualora rilevino, secondo quanto definito dalle ulteriori condizioni di cui al c. 2 dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; tale condizione tuttavia, si applica, secondo la soglia indicata, a partire dal 2020, prendendo a riferimento il triennio 2017-2019; con riferimento all'analisi dell'assetto delle partecipazioni funzionale alla revisione periodica 2018, occorre prendere a riferimento il triennio 2015 – 2017;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni.

- Amministratori superiori a dipendenti: Tale criterio, già presente nell'ambito del piano di razionalizzazione predisposto ai sensi dei c. 611 e 612 dell'art. 1 della L. 190/2014, deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato nell'agosto 2014; nelle note contenute nel c.d. Piano Cottarelli, si specificava altresì che quasi due terzi delle società senza dipendenti aveva un fatturato inferiore a 100.000 euro; inoltre rilevava che *"in alcuni casi queste "scatole vuote" sembra gestiscano affidamenti in house attraverso sub-appalti. Esigenze di trasparenza richiedono di evitare questi casi, vietando l'affidamento in house in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del servizio in affidamento"*. Considerati tali presupposti, risulterebbe ancora ragionevole ritenere che per l'applicazione del criterio in oggetto, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell'effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l'assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di "scatola vuota"), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l'attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività). Rispetto alla richiamata interpretazione, incentrata sullo specifico aspetto numerico relativo al personale (e degli amministratori), potrebbe pertanto affiancarsi una valutazione in merito al confronto tra la spesa per soggetti impiegati in attività operativa (non obbligatoriamente inquadrati come dipendenti) con quella sostenuta per gli amministratori; quando la prima risultasse assente o inferiore a quella sostenuta per gli amministratori, la società potrebbe effettivamente essere assimilata ad un mero veicolo amministrativo; diversamente, a prescindere dal rapporto numerico dipendenti/amministratori, la stessa potrebbe non essere oggetto di misure obbligatorie di razionalizzazione. A sostegno di un'applicazione ragionevole del criterio in oggetto, è possibile richiamare anche recenti orientamenti della Corte dei conti; in tal senso è utile riportare quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 114/2018 VSG: *"Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato.*

Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)".

- Attività analoghe o similari: il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007; nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute. Un utile approfondimento sulle modalità applicative di tale criterio, anche in questo caso, è individuabile negli orientamenti della Corte dei conti: sempre la deliberazione n. 114/2018 VSG della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ha sottolineato quanto segue: *"Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell'art. 20 cit, prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali.*

Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio. In virtù del principio normativo, che impone l'eliminazione delle società "doppione", è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell'eventuale mantenimento.

In proposito, recentemente, questa Sezione ha affermato che "l'elemento dirimente" per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppione non è «da ricercare nella distinzione tra "oggetto sociale indicato nello statuto" e "attività concretamente svolta"». Piuttosto, l'ente nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, «deve motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto (alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, come esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del testo unico sulle partecipate in cui si dispone la "eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali", indicando, come possibile metodologia

attuativa (“anche”) le “operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”» (Lombardia/335/2017/PAR del 22 novembre 2017”).

- Con riferimento alla soglia di fatturato minimo necessario per evitare l’applicazione obbligatoria di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, la Sezione di controllo della Corte dei conti Abruzzo, nella deliberazione n. 40/2018 VSG, ha riepilogato le modalità di determinazione di tale grandezza: *“Con la richiamata deliberazione n. 54/2017, la Sezione emiliana ha selezionato, all’interno della macroclasse A “Valore della produzione” del Conto economico, le voci (i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e i ricavi e altri proventi) che scaturiscono dall’attività caratteristica e, conseguentemente, devono essere considerate nell’aggregato del fatturato. Ad ulteriore specificazione di questa indicazione, e non in contrasto con la stessa, il documento operativo del MEF precisa che la voce A5) deve essere calcolata al netto dei contributi in conto esercizio; ciò in quanto il criterio di cui all’art. 20, c. 2, lettera d) del TUSP è chiaramente teso a segnalare come critiche quelle società che non soddisfano una “dimensione economica” minima, in termini di ricavi autonomamente prodotti dall’attività caratteristica, quindi senza considerare i contributi elargiti da soggetti terzi.*

La precisazione si rende necessaria in quanto la voce A5) del Conto economico è una categoria residuale che presenta un contenuto eterogeneo. In base al documento OIC n. 12 (punto 56), all’interno della stessa confluiscono i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l’attività accessoria. Trattasi, in prevalenza, di fattispecie di ricavi assimilabili a quelli derivanti dalle vendite e prestazioni (fitti attivi, canoni attivi, plusvalenze non aventi natura finanziaria, ripristini di valore nei limiti del costo di precedenti svalutazioni, sopravvenienze e insussistenze attive, ricavi diversi quali rimborsi spese, penali applicate ai clienti). Coerentemente, tali componenti sono prese in considerazione ai fini del fatturato, in quanto assimilabili ai ricavi tipici dell’attività caratteristica. Accanto a tali fattispecie, tuttavia, la voce in esame ospita anche i contributi in conto esercizio, i quali rappresentano somme erogate da soggetti terzi in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. L’aggregato include anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Trattasi, quindi, di componenti economiche positive che non scaturiscono dall’esercizio dell’attività d’impresa caratteristica, ma la supportano dall’esterno. Per tale ragione gli stessi non vengono presi in considerazione nell’aggregato del fatturato”.

Nel caso di società a capitale interamente pubblico che presentasse un fatturato inferiore alle soglie previste dal legislatore, laddove il programma di interventi per l’incremento del fatturato non risultasse attuabile, e l’amministrazione intendesse comunque mantenere un organismo interamente partecipato per l’erogazione dei servizi attualmente affidati alla

società, è da ritenersi che l'unica soluzione perseguibile possa essere quella della trasformazione in azienda speciale.

In merito al criterio in esame è opportuno formulare un'ulteriore considerazione: lo stesso presuppone che le dimensioni di fatturato agevolino una conduzione più efficiente delle società a partecipazione pubblica; tale valutazione, ancorché si fondi sul principio delle economie di scala, per quanto ragionevole, non è sempre dimostrata; nella prassi si possono infatti riscontrare esempi virtuosi di società di ridotte dimensioni che tuttavia hanno parametri aziendali solidi e, soprattutto, rappresentano le soluzioni comunque più vantaggiose rispetto alla reinternalizzazione dei servizi o al ricorso al mercato in caso di loro scioglimento; in tale situazione, risulterebbe utile verificare se in ogni caso occorra procedere ad una dismissione delle partecipazioni ovvero sia possibile comunque porre in essere misure di razionalizzazione alternative, come ha evidenziato la Corte dei conti Lombardia nella deliberazione n. 348/2017: *“si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi (parametri non in linea con le indicazioni normative, ndr) non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale delle alternative azioni di razionalizzazione prescritte dalla legge, soggette a verifica entro l'anno successivo (cfr. art. 20, comma 4, nonché, sia pure, indirettamente, l'art. 24, comma 4, del testo unico). I parametri legislativi indicati nell'art. 20, comma 2, impongono, infatti, all'ente socio (“I piani di razionalizzazione...sono adottati ove...”) la necessaria adozione di un programma di revisione, il cui contenuto può consistere, come precisato dal precedente comma 1 del medesimo art. 20, in un “piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”. Di conseguenza, la ricorrenza dei parametri elencati dall'art. 20, comma 2, impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'ente socio (nonché delle relazioni con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l'adozione, alternativa e motivata, di provvedimenti di fusione (coerenti, per esempio, nel caso in cui siano rilevate, ai sensi delle lett. c) e g), “partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”), di scioglimento o di cessione (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell'ente, come imposto dall'art. 4, comma 1, del decreto, o di impraticabilità, in presenza di uno o più parametri di criticità, di provvedimenti alternativi) o, infine, di differente “razionalizzazione” (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lett. b), d), e) ed f) del comma 2 dell'art. 20)”. Nel caso di una società che si rivelasse la soluzione più conveniente pur con un fatturato al di sotto della soglia prevista dal Legislatore, si potrebbe prevedere, quale misura di razionalizzazione, il monitoraggio periodico dell'ente che attesti annualmente la superiorità della soluzione gestionale posta in essere.*

- Società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni: tale criterio obbliga l'amministrazione ad intervenire nei confronti di società che abbiano comprovato, attraverso i risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, l'incapacità di perseguire

l'equilibrio economico di gestione; in questo caso, le misure previste dalla normativa, non lascerebbero spazio ad interventi di razionalizzazione dei costi, con la possibilità prospettica di riequilibrare, negli esercizi futuri, la gestione economica della società; le uniche ipotesi di razionalizzazione percorribili appaiono quelle della cessione delle quote ovvero dello scioglimento e liquidazione della società; unica eccezione è rappresentata dalle società che operano nell'ambito dei servizi di interesse generale per cui il legislatore sembra ammettere, attraverso l'esclusione specifica da tale ambito di intervento, la possibilità di avviare azioni di razionalizzazione gestionale senza obbligatoriamente giungere alla dismissione; ovviamente in tal caso, le misure di razionalizzazione gestionale dovranno essere esplicitate e rendicontate nell'ambito dei piani di razionalizzazione periodica previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

- Contenimento dei costi di funzionamento: il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. f) del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di riorganizzazione interno per quelle società che non sono oggetto di cessazione; in tal senso, la misura si può ritenere potenzialmente estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi, in particolare laddove emergessero delle perdite di esercizio recenti. È pertanto demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenendo altresì conto che, secondo quanto previsto dal c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a formulare con propri provvedimenti, nei confronti delle società controllate, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, queste ultime anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.
- Aggregazione con altre società: questa misura è da intendersi pienamente applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino negli ambiti ammessi dalla normativa (c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016); laddove siano verificate tali condizioni di base (che consentirebbero all'ente socio di promuovere con successo le proprie istanze nelle assemblee societarie), l'ente è tenuto ad indicare, nel proprio piano di revisione straordinaria l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad un'unica società multiservizi. Tali indicazioni devono tuttavia essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi che determinino condizioni di inefficienza complessiva; in tal senso, laddove non si riscontrassero sinergie operative tra le società oggetto di potenziale accorpamento, la misura non risulterebbe conveniente. Nel caso un ente detenesse partecipazioni di minoranza in più società che presentano affinità operative, lo stesso ente potrà farsi

promotore di istanze di aggregazione, senza tuttavia la certezza che tali istanze possano essere condivise e promosse anche dagli altri soci.

Rispetto all'applicabilità dei parametri sopra richiamati, si evidenzia come il disegno di legge di bilancio 2019 preveda l'introduzione del c. 5bis nell'ambito dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016; di seguito si riporta il testo letterale dell'integrazione proposta, attualmente in fase di discussione, che potrebbe determinare importanti ripercussioni sulle misure individuate ed avviate nell'ambito della revisione straordinaria svoltasi nel settembre 2017:

"5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (disposizioni che prevedono l'obbligo di alienazione – e relative sanzioni in caso di mancata attuazione - delle partecipazioni non più sostenibili a seguito della revisione straordinaria, ndr) non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."

4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Alle operazioni di dismissione societarie si applicano le agevolazioni normative previste dal c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013; tale disposizione prevede che:

- in caso di scioglimento della società, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- in caso di alienazione delle quote, è possibile procedere alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni; in caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Come anticipato, l'adozione di misure di razionalizzazione nell'ambito dell'analisi dell'assetto di partecipazioni societarie detenute dall'ente locale, richiede, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello in cui è stato predisposto il piano, di redigere una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti.

La mancata adozione delle misure di razionalizzazione e/o la mancata redazione della relazione sui risultati conseguiti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Sempre in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione dei risultati ovvero di mancata alienazione, entro un anno dalla decisione, delle partecipazioni per cui si era prevista la dismissione, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Rispetto a quanto sopra indicato, occorre evidenziare ulteriori riflessi amministrativi: premesso che l'individuazione e l'adozione di misure di razionalizzazione periodica rientra nelle responsabilità e nelle competenze di ogni singola amministrazione pubblica sociale, che può formulare i propri indirizzi combinando le proprie priorità politiche con gli obblighi normativi, in caso di adozione di misure inefficaci (o di mancata adozione di interventi), potrebbero emergere profili di responsabilità amministrativa e patrimoniale in capo ai vertici dell'amministrazione sociale competente ad adottare ed a far applicare il piano; in tal senso è utile richiamare, a titolo esemplificativo, quanto previsto dal c. 2 dell'art. 12 del D. Lgs 175/2016, che prevede specifiche responsabilità in capo agli amministratori degli enti locali soci che con il proprio comportamento omissivo, abbiano pregiudicato il valore della partecipazione: *"2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione."*

5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica

Dal punto di vista procedurale, il provvedimento di ricognizione (e la relazione sui risultati conseguiti) deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro perché verifichino il puntuale adempimento degli obblighi di revisione straordinaria.

Meno immediata è l'individuazione dell'organismo competente ad adottare il provvedimento di analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie e l'individuazione delle misure di razionalizzazione; in tal senso, l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 nulla specifica in merito; occorre

tuttavia evidenziare come il primo piano di razionalizzazione delle partecipate, adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 e precursore dell'adempimento in oggetto, disponesse che i presidenti di provincia o i sindaci (per limitarsi agli enti locali) dovessero definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; con riferimento a quanto richiamato, potrebbe sostenersi, per analogia ed in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, che anche il nuovo provvedimento possa seguire il medesimo iter amministrativo. Rispetto a tale possibile interpretazione, occorre tuttavia evidenziare come le Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, abbiano indicato come il documento debba essere approvato con delibera consiliare: *“L'articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica di cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.*

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.”

Con riferimento a quanto evidenziato, si ritiene che l'approvazione in Consiglio rappresenti certamente la formula più trasparente e partecipativa per la condivisione degli interventi sulle partecipate, anche tenuto conto delle competenze che la lett. e) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 riserva al suddetto organo collegiale; in ogni caso potrebbe risultare altrettanto possibile motivare, in quanto non espressamente vietato dalla normativa ed in assenza di specifici riferimenti giurisprudenziali o di prassi, l'approvazione del Piano da parte di altro organo dell'ente (presidente/ sindaco, ovvero giunta), tenuto altresì conto che tutte le azioni amministrative consequenziali al piano di revisione straordinaria dovrebbero in ogni caso essere adottate con il parere favorevole del consiglio che, come sopra richiamato, risulta l'organo competente ad adottare decisioni strategiche nei confronti delle società partecipate.

6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Corte dei conti, oltre ad emanare le Linee Guida per la revisione periodica delle partecipate, ha predisposto uno schema di provvedimento per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni detenute e l'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione. Il documento si articola nei seguenti punti:

1. Introduzione

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni (da replicare per ogni società)

- Dati anagrafici della partecipata
- Sede legale della partecipata
- Settore di attività della partecipata
- Ulteriori informazioni sulla partecipata
- Dati di bilancio per la verifica TUSP
- Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta)
- Quota di possesso – tipo di controllo
- Informazioni ed esito per la razionalizzazione

Con riferimento alla predisposizione e compilazione del modello proposto (non obbligatorio) è sempre utile ricordare le indicazioni formulate dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 19/2017 in occasione della presentazione dello schema per la revisione straordinaria; nel ricordare la responsabilità che gravano in capo alle singole amministrazioni, i magistrati contabili hanno evidenziato come: *“resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).*

È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.

Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell’attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell’erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l’ente.”

Il Comune di Brandizzo, per l’analisi dell’assetto delle proprie partecipazioni societarie, ha impiegato il modello proposto dal MEF Dipartimento del Tesoro e Corte dei conti. Con riferimento alla sezione dedicata ai dati di bilancio, si è proceduto ad effettuare un’analisi di bilancio delle società partecipate direttamente su cui non si prevedono interventi di dismissione. In allegato alla presente relazione, si riporta l’illustrazione del modello di analisi di bilancio impiegato.

Appendice normativa

Di seguito si riportano i riferimenti normativi tratti dal D. Lgs. 175/2016, richiamati nella presente relazione tecnica ed utili per la predisposizione e l'analisi del Piano di revisione straordinaria.

Art. 1. Oggetto

1. *Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*

2. *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*

3. *Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.*

4. *Restano ferme:*

a) *le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;*

b) *le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.*

5. *Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.*

Art. 2. Definizioni

1. *Ai fini del presente decreto si intendono per:*

.....

b) *«controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;*

c) *«controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;*

d) *«controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

.....

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

.....

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle

amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad

evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.
2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.
2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.
3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.
5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

.....

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

.....

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.


IL MODELLO DI ANALISI DI BILANCIO

Premessa

Il modello di valutazione si basa sull'analisi andamentale dell'azienda; tale approccio richiede di mettere in relazione le grandezze rilevanti del bilancio, opportunamente riclassificate, al fine di verificare se emergono legami virtuosi ovvero se, sulla base dei valori assunti dagli indici di bilancio, sono riscontrabili delle criticità.

Riclassificazione dei bilanci: tale operazione, da condursi preliminarmente all'analisi andamentale, comporta l'aggregazione e la valorizzazione delle voci più significative degli schemi di bilancio; lo stato patrimoniale viene riclassificato secondo uno schema in cui si suddividono/articolano le voci dell'attivo e del passivo in base alla loro propensione a tornare in forma liquida o a divenire esigibili nel medio lungo periodo (attivo immobilizzato e capitali permanenti) oppure nel breve periodo (attivo corrente e passivo corrente); il conto economico viene riclassificato secondo un prospetto scalare che evidenzia dapprima la capacità dell'azienda di creare valore attraverso l'acquisizione dei fattori produttivi esterni (valore aggiunto operativo) e successivamente va a verificare la capacità di tale valore aggiunto operativo, di coprire le varie componenti operative di costo, nonché i risultati della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale, fino a giungere alla valorizzazione del risultato di esercizio

Nel prospetto che segue sono schematizzate le quattro correlazioni rilevanti tra le grandezze di bilancio, funzionali alla conduzione dell'analisi andamentale:



Di seguito, dopo l'introduzione degli indici ge^3 i per l'inquadramento dell'azienda, si riportano le note interpretative delle quattro correlazioni evidenziate nel prospetto unitamente alla presentazione degli indici di bilancio deputati a misurarne l'andamento nel periodo preso in considerazione.

INDICI GENERALI

La situazione dell'azienda può essere approssiata, in via preliminare, attraverso la valorizzazione di due indici, funzionali a dare conto dell'andamento complessivo: Variazione del volume d'affari e Turnover.

- Variazione del volume d'affari -

$$\text{Variazione Volume d'affari} = \frac{\text{Ricavi netti (n)} - \text{Ricavi netti (n-1)}}{\text{Ricavi netti (n-1)}}$$

Significato: l'indice esprime l'andamento delle vendite dei servizi e dei beni dell'azienda sul mercato (in termini di fatturato), che risulta in espansione se il valore è positivo, in regressione se il valore è negativo; è opportuno precisare che tale indice ha valenza generale, ovvero esprime un dato esclusivamente dimensionale, senza alcun riferimento agli aspetti economici, patrimoniali o finanziari; risulta interessante osservarne l'evoluzione per avere un'idea del trend (espansivo o in riduzione) di attività svolta.

I valori di CEM Ambiente Spa nel periodo 2015 - 2017

- Turnover (indice di rotazione del capitale investito) -

$$\text{Turnover} = \frac{\text{Ricavi netti}}{\text{Capitale investito (totale attivo)}}$$

Significato: l'indice esprime in che misura l'azienda riesce a generare ricavi in grado di "coprire" gli investimenti effettuati (nb per investimenti effettuati si intende l'intero attivo patrimoniale, ovvero attivo immobilizzato e attivo corrente, quest'ultimo interpretato come insieme di magazzino, crediti e disponibilità liquide "necessari" per generare il livello di fatturato – ricavi netti – esposto in bilancio). Più è elevato l'indice, e maggiore è la capacità dell'azienda di vendere i propri prodotti/ servizi, a fronte del capitale investito; l'indice ha dunque un significato di efficacia complessiva dell'azione di impresa.

Non è possibile predeterminare un valore di riferimento ottimale dell'indice, in quanto lo stesso varia da settore a settore e, spesso, da impresa ad impresa; indipendentemente dal valore ottimale, è però possibile, una volta ottenute le informazioni necessarie relative a più esercizi, verificarne il trend nel corso del tempo. Se l'indice di turnover rileva valori crescenti, significa che l'efficacia sta aumentando, mentre se rileva valori decrescenti, l'efficacia sta diminuendo.

1a correlazione - Fonti di capitale → Capitale investito: *la correlazione è funzionale a verificare se esiste un rapporto equilibrato tra l'articolazione delle fonti di capitale con cui viene finanziata l'attività dell'azienda e la ripartizione del capitale investito; obiettivo dell'analisi, secondo l'approccio andamentale, è verificare che le fonti di capitale di medio lungo periodo sostengano in modo adeguato gli investimenti durevoli ed al contempo che le risorse del circolante siano in grado di fronteggiare i finanziamenti di terzi a breve termine. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio patrimoniale nel tempo; gli indici di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio patrimoniale, sono: Coefficiente di copertura, Indice di liquidità corrente, Indici di rotazione*

INDICI DI RIFERIMENTO

(monitoraggio equilibrio patrimoniale)

- Coefficiente di copertura -

$$\text{Coefficiente di copertura} = \frac{\text{Capitali permanenti}}{\text{Attivo immobilizzato}}$$

Significato: *l'indice esprime la capacità dell'impresa di finanziare, con i capitali permanenti reperiti (capitale proprio, finanziamenti a medio lungo termine), le attività immobilizzate, ovvero l'insieme di cespiti che presenta una capacità di impiego durevole (si evidenzia che nei capitali permanenti sono ricompresi, oltre al patrimonio netto che ne rappresenta la grandezza imprescindibile, tutte le fonti di finanziamento che prevedono un periodo di rimborso nel medio lungo termine, ovvero debiti vs banche, fondi per rischi ed oneri futuri, fondo di trattamento di fine rapporto; nelle attività immobilizzate sono contemplati immobili, dotazioni hardware, impianti, macchinari,...). Il valore dell'indice, per non rilevare situazioni di criticità, dovrebbe essere pari o superiore all'unità (coeff. di copertura ≥ 1): questo significherebbe che l'azienda, con l'insieme delle fonti di finanziamento di lungo termine riesce a supportare gli investimenti durevoli; in caso contrario (coeff. di copertura ≤ 1), l'azienda finanzierebbe gli investimenti durevoli con passività a breve, esponendosi a possibili crisi di liquidità nel momento in cui ci fosse una contrazione delle vendite e/o una impossibilità a riscuotere i crediti attivi.*

- Indice di liquidità corrente -

$$\text{Indice di liquidità corrente} = \frac{\text{Attivo corrente}}{\text{Passività correnti}}$$

Significato: *l'indice esprime la capacità dell'azienda di fare fronte, con le proprie attività correnti (crediti a breve termine, magazzino, disponibilità liquide), ai debiti scadenti nel breve termine (passività correnti, in genere composte da debiti vs fornitori, debiti vs banche per scoperto di cassa o anticipo fatture ed altri debiti scadenti entro l'esercizio). Tale indice rappresenta il complemento del coefficiente di copertura: quest'ultimo riguarda la parte durevole dello stato patrimoniale e raffronta le fonti di finanziamento durevoli con il capitali investito; l'indice di liquidità fa invece riferimento alla parte corrente e rapporta l'attivo al passivo corrente; come conseguenza, il valore dell'indice, per non rilevare situazioni di criticità, dovrebbe essere anche in questo caso pari o superiore all'unità (tale condizione è rispettata, per effetto della complementarità tra indici, quando anche il coefficiente di copertura è uguale o superiore all'unità). Un valore pari o superiore all'unità dimostrerebbe che l'azienda, smobilizzando tutto l'attivo corrente, sarebbe in grado di far fronte ai debiti con scadenza nel breve periodo.*

- Indici di rotazione -

$$\begin{array}{l} \text{Tempi medi (gg)} \\ \text{giacenza} \\ \text{rimanenze} \end{array} = \frac{\text{Rimanenze}}{\text{Ricavi netti}} * 360$$

$$\begin{array}{l} \text{Tempi medi (gg)} \\ \text{incasso crediti vs} \\ \text{clienti} \end{array} = \frac{\text{Crediti commerciali}}{\text{Ricavi netti}} * 360$$

$$\begin{array}{l} \text{Tempi medi (gg)} \\ \text{pagamento} \\ \text{debiti vs fornitori} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Debiti vs} \\ \text{fornitori} \\ \text{Acquisti netti} \\ \text{+ Prest.} \\ \text{Servizi + Beni} \\ \text{di 3i} \end{array}}{\text{Acquisti netti}} * 360$$

Significato: *gli indici di rotazione sono rappresentati da una serie di rapporti tra grandezze patrimoniali (crediti vs clienti, magazzino e debiti vs fornitori) ed economiche (ricavi netti e costi per acquisti di beni e servizi) finalizzati a calcolare il periodo medio (calcolato in giorni) dei crediti concessi ai clienti, della giacenza dei beni in magazzino e dei debiti nei confronti dei fornitori. La funzione degli indici di rotazione è quella di indagare la capacità di gestire il rapporto tra le attività correnti (in cui si ritrovano i crediti vs clienti ed il magazzino) e le passività correnti (in cui sono compresi i debiti vs fornitori).*

Nel caso degli indici di rotazione, risulta difficile stabilire dei valori ottimali di riferimento; è importante invece osservarne l'evoluzione nel tempo per analizzare la capacità di mantenere l'equilibrio patrimoniale di parte corrente.

- Durata del ciclo monetario -

Dalla combinazione degli indici di rotazione, è possibile determinare la durata del ciclo monetario, ovvero la distanza temporale media (calcolata in giorni) intercorrente tra il pagamento dei fornitori e l'incasso dai clienti:

$$\text{Durata del ciclo monetario} = \text{Tempi medi (gg) giacenza rimanenze} + \text{Tempi medi (gg) incasso crediti clienti} - \text{Tempi medi (gg) pagamento debiti fornitori}$$

Nel caso di risultato maggiore di zero della formula, l'azienda presenta un ciclo monetario positivo, ovvero paga mediamente prima i propri fornitori rispetto al momento in cui incassa dai propri clienti.

Nel caso di risultato minore di zero della formula, l'azienda presenta un ciclo monetario negativo, ovvero incassa mediamente prima dai propri clienti rispetto al momento in cui paga i propri fornitori.

2a correlazione - Capitale investito → Margine operativo netto: la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di generare un saldo economico positivo dalla gestione caratteristica rispetto all'entità complessiva del capitale investito nella stessa; maggiore sarà il margine positivo generato e maggiore sarà la capacità dell'azienda di impiegare al meglio l'entità e l'articolazione del capitale investito. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio economico nel tempo; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio economico, è rappresentato dal ROI (Return On investment)

**INDICE DI RIFERIMENTO
(monitoraggio equilibrio economico)**

- ROI (Return On Investment) -

Formula:

$$\text{ROI (return on investment)} = \frac{\text{Margine operativo netto}}{\text{Capitale investito (Totale attivo)}}$$

Significato: *l'indice ROI evidenzia l'incidenza della capacità dell'azienda di generare margini positivi attraverso l'espletamento dell'attività caratteristica (ricavi operativi – costi operativi) rispetto al totale del capitale investito; in altre parole si potrebbe interpretare l'indice come espressione della capacità di far rendere il capitale investito attraverso lo svolgimento dell'attività caratteristica. Maggiore è il valore di tale indice e migliore è la performance economica conseguita dall'impresa; anche nel caso dell'indice ROI è difficile stabilire dei valori ottimali di riferimento: questi dipendono dal settore di appartenenza e dalle caratteristiche operative ed organizzative della singola azienda (nel caso delle aziende pubbliche, sarebbe sufficiente generare un ROI in grado di sostenere gli oneri finanziari e preservare il capitale dell'ente pubblico socio); certamente è utile osservare il trend dell'indice nel tempo per rilevare eventuali scostamenti (al rialzo o al ribasso) ed analizzarne le cause.*

- ROS (Return on Sales)

Formula

$$\frac{\text{ROS (return on Sales)}}{\text{Sales}} = \frac{\frac{\text{Margine operativo netto}}{\text{Ricavi netti}}}{\text{Sales}}$$

Significato: *Il ROS mette in relazione la redditività operativa ed i ricavi. Quindi non esprime altro che la profittabilità operativa dell'azienda in relazione alle vendite effettuate in un lasso di tempo predefinito. In sostanza, il ROS esprime la quantità di ricavo netto conseguito per ogni Euro di fatturato. L'indice ROS quindi valuta l'efficienza della società in studio nel generare profitti rispetto al fatturato conseguito. Valori elevati di ROS indicano ovviamente un buono stato di salute dell'azienda mentre valori in declino stanno ad indicare che c'è qualcosa che non va.*

3a correlazione – Margine operativo netto → Costo delle fonti di capitale: *la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di remunerare adeguatamente, con il margine economico generato dalla gestione caratteristica, il costo delle fonti di capitali; tale ultimo costo è rappresentato, in via principale, dagli oneri finanziari correlati ai capitali di terzi impiegati nell'azienda (in genere debiti verso il sistema bancario) e dall'utile atteso dai proprietari dell'azienda (azionisti o detentori delle quote del capitale sociale); anche questa correlazione è funzionale a monitorare l'andamento economico dell'azienda; posto che nel caso delle aziende pubbliche non dovrebbe essere ravvisabile il fine lucrativo, l'equilibrio nella presente correlazione è garantito dalla capacità dell'azienda di fare fronte almeno agli oneri finanziari sostenuti sul capitale di terzi. Tenuto conto della peculiarità della relazione, non sono previsti specifici indici dedicati al monitoraggio della stessa.*

4a correlazione –Costo delle fonti di capitale → Fonti di capitale: *la correlazione è funzionale a verificare che la capacità di ripagare puntualmente il costo delle fonti di capitale consenta di mantenere e/o incrementare le stesse fonti nel finanziamento del capitale investito; in tal senso, la composizione tra le fonti di capitale (da suddividersi tra quelle proprie e quelle di terzi) può assumere una composizione diversa nel tempo, a seconda dell'opportunità di incrementare l'incidenza del capitale proprio ovvero del capitale di terzi; proprio il rapporto tra queste due grandezze (capitale proprio – capitale di terzi) è funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario dell'azienda, verificando che ci sia una giusta proporzione tra il capitale di terzi ed il capitale investito dal proprietario dell'azienda; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario, è rappresentato dalla Leva finanziaria.*

**INDICE DI RIFERIMENTO
(monitoraggio equilibrio finanziario)
- Leva finanziaria -**

Formula:

$$\text{Leva finanziaria} = \frac{\text{Passività vs terzi}}{\text{Patrimonio netto}}$$

Significato: *l'indice di leva finanziaria analizza le modalità di finanziamento dell'attività di impresa rapportando le risorse reperite presso terzi (siano essi banche, fornitori, dipendenti per il TFR maturato o altro) alle risorse investite dai soci nell'impresa a titolo di capitale di rischio e di riserve accumulate (ovvero il patrimonio netto). Difficile individuare valori ottimali del grado di leva finanziaria: rapporti elevati possono sottendere a scelte strategiche dell'imprenditore che, dato il basso costo delle fonti di approvvigionamento esterne, anziché investire risorse proprie nell'impresa, decide di finanziarsi ricorrendo agli istituti di credito; tuttavia, è possibile evidenziare come un elevato livello di leva finanziaria aumenti il rischio di impresa: ricorrere infatti a fonti esterne comporta un costo (interessi passivi) ed un'obbligazione da assolvere a prescindere dall'andamento economico dell'attività, per cui in periodi di criticità operativa (difficoltà a vendere) e/o di liquidità (difficoltà ad incassare), l'azienda è certamente più esposta al rischio insolvenza.*

PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPATE 2018
del Comune di Brandizzo

Dati relativi all'anno 2017

Piano di revisione periodica delle partecipate 2018 del Comune di Brandizzo


1. Introduzione

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, il documento contiene l'analisi dell'assetto delle società di cui il Comune di Brandizzo detiene partecipazioni secondo il modello di provvedimento proposto dal MEF Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti, le cui Linee guida sono state pubblicate sul Portale del Tesoro lo scorso 23 novembre.

Di seguito si riporta lo schema delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Brandizzo al 31 dicembre 2017; in calce allo schema sono riepilogati gli interventi e gli aggiornamenti occorsi dopo l'adozione da parte dell'ente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, del Piano di revisione straordinaria delle società partecipate.

Successivamente, nella sezione 2 del presente documento sono riportate le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute dall'ente con l'indicazione dell'esito della rilevazione.

Infine, nella sezione 3, sono riportate le informazioni di dettaglio riferite ad ogni singola società partecipata.



Organigramma delle partecipazioni del Comune di Brandizzo

Rispetto all'articolazione delle partecipazioni societarie rappresentata nello schema che precede, si

evidenza che, a parte la liquidazione e cancellazione in data 28/12/2016 della società Canavesana Acque S.r.l., società partecipata indirettamente per il tramite di SMAT, non sono intervenute ulteriori novità nel corso dell'esercizio; si segnala tuttavia che sono in corso le procedure per l'acquisizione, da parte del Comune di Brandizzo, di una quota di partecipazione nella società ASMEL Consortile S.c.a.r.l., operante quale società di committenza in house, soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli Enti soci. L'indirizzo di acquisizione della partecipazione è stato definito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 12.11.2018

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Nelle tabelle che seguono si riporta l'elenco delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Brandizzo con l'esito della rilevazione effettuata.

Partecipazioni dirette

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
1	Società Ecologia Territorio Ambiente S.p.a. - SETA S.p.a.	08547180011	0,48%	Mantenimento	
2	Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. - TRM S.p.a.	08566440015	0,01171%	Mantenimento	
3	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	07937540016	0,00013%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: SMAT S.p.a.

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
3.1	Risorse Idriche S.p.a.	06087720014	91,62%	<i>*nota in calce</i>	
3.2	AIDA Ambiente S.r.l.	09909860018	51%	<i>*nota in calce</i>	
3.3	Acque Potabili S.p.a.- SAP S.p.a.	11100280012	44,92%	<i>*nota in calce</i>	
3.4	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	94005970028	19,99%	<i>*nota in calce</i>	
3.5	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a. 0,26361%	08448160013	10%	<i>*nota in calce</i>	

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
3.6	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento – APS S.p.a.	05599880829	9,83%	<i>*nota in calce</i>	
3.7	Mondo Acqua S.p.a.	02778560041	4,92%	<i>*nota in calce</i>	
3.8	Environment Park S.p.a.	07154400019	3,38%	<i>*nota in calce</i>	
3.9	Galatea S.c.a.r.l.	01523550067	0,50%	<i>*nota in calce</i>	

**nota società indirette SMAT S.p.a.: trattandosi di partecipazioni indirette per il tramite di SMAT S.p.a., il Comune, unitamente agli altri enti locali soci di quest'ultima società, valuterà le indicazioni della capogruppo circa la strategicità e la funzionalità del mantenimento delle società indirette e presiederà l'evoluzione delle procedure riguardanti le società già oggetto di dismissione.*

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Di seguito, richiamando il numero progressivo indicato nella prima colonna delle tabelle riportate nella sezione 2, si riportano le informazioni di dettaglio relative alle singole società partecipate dal Comune di Brandizzo, secondo le schede previste nello schema di provvedimento di analisi proposto dal MEF Dipartimento del Tesoro e Corte dei conti. Per ogni società, sono previste le seguenti sottosezioni informative:

- Dati anagrafici della partecipata
- Sede legale della partecipata
- Settore di attività della partecipata
- Ulteriori informazioni sulla partecipata
- Dati di bilancio per la verifica TUSP
- Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta)
- Quota di possesso – tipo di controllo
- Informazioni ed esito per la razionalizzazione

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	08547180011
Denominazione	Società Ecologia Territorio Ambiente S.p.a. – SETA S.p.a.
Anno di costituzione della società	2002
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	Le società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	-

⁽¹⁾ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Torino (TO)
Comune	Settimo Torinese
CAP *	10036
Indirizzo *	Via Verga n°40

NOME DEL CAMPO	
Telefono *	011.8015711
FAX *	011.8015700
Email *	seta@setaspa.com / amministrazione@seta.telecompost.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Cod. 38.11.00 – Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 3 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 4 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	-

NOME DEL CAMPO	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	-
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	si
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	-

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Trattasi di società a capitale misto pubblico-privato affidataria, tramite gara a doppio oggetto, del servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana nell'ambito territoriale di riferimento. Il contratto di servizio, sottoscritto dall'Autorità d'Ambito, Consorzio di Bacino 16, registrato con l'atto di repertorio n. 30048 del 27-11-2014, ha durata fino a gennaio 2030.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	233
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	121.122
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n.2 supplenti) Opera altresì una società di revisione contabile
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	37.553 per il collegio sindacale 21.000 per la società di revisione

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	407.161	120.469	183.226	53.162	60.553

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- Numero dei dipendenti

Quadri	5
Impiegati	36
Operai	<u>192</u>
Totale	233

La spesa del personale per il 2017 (aggregato B9 del conto economico) è pari a € 10.414.742

- Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione in carica, risulta nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 05.11.2018. Lo statuto ha recepito la previsione di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 in merito alla composizione dell'organo amministrativo.

- Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione

Di seguito si riportano i compensi, di qualsiasi natura, connessi all'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione:

Presidente	€ 80.000
Amministratore delegato	€ n.d.
n.3 Consiglieri	cad. € 5.000 + € 250 gettone di presenza per seduta di CdA con un massimo di € 10.000 complessivi per anno

- **Approvazione bilancio**

In calce al documento si riporta l'analisi di bilancio riferita alle risultanze degli ultimi 3 esercizi.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.359.852	36.119.412	35.009.870
A5) Altri Ricavi e Proventi	976.444	859.458	684.543
di cui Contributi in conto esercizio	13.918	13.918	33.156

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,48%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	-
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	-
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	-

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)
Descrizione dell'attività	Igiene ambientale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	49%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No, la società, pur operando nell'ambito del settore rifiuti come altra società partecipata dall'Ente, svolge attività specifiche che risultano funzionali all'erogazione del servizio
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	-
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	-
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	-

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Note*	Il Comune ha avviato un'attività di monitoraggio sul rispetto dei principali adempimenti e vincoli normativi da parte della partecipata in quanto società a controllo pubblico

⁽⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹⁰⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	08566440015
Denominazione	Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a. - TRM S.p.a.
Anno di costituzione della società	2002
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	Le società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽¹²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽¹²⁾	-

⁽¹¹⁾ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

⁽¹²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Torino (TO)
Comune	Torino
CAP *	10137

NOME DEL CAMPO	
Indirizzo *	Via Paolo Gorini n°50
Telefono *	011.3013701
FAX *	011.3013701
Email *	info@trm.to.it / trm@pec.gruppore.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Cod. 38.21.09 – Trattamento e Smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 3 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 4 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽¹³⁾	-

NOME DEL CAMPO	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽¹³⁾	-
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽¹³⁾	-
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽¹⁴⁾	-

⁽¹³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Numero medio di dipendenti	58,25
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	112.239
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n.2 supplenti) Opera altresì una società di revisione contabile
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	40.560 per il collegio sindacale 45.633 per la società di revisione

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	18.969.585	850.219	7.100.426	10.516.285	-5.206.733

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione	
- Numero dei dipendenti	
Dirigenti	4,25
Quadri	1
Impiegati	32
<u>Operai</u>	<u>21</u>
Totale	58,25
La spesa del personale per il 2017 (aggregato B9 del conto economico) è pari a € 4.221.259	
- Approvazione bilancio	
In calce al documento si riporta l'analisi di bilancio riferita alle risultanze degli ultimi 3 esercizi.	

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	70.684.310	57.680.609	65.910.634

A5) Altri Ricavi e Proventi	28.356.418	22.290.881	22.215.048
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽¹⁵⁾	0,01171%
Codice Fiscale Tramite ⁽¹⁶⁾	-
Denominazione Tramite (organismo) ⁽¹⁶⁾	-
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽¹⁷⁾	-

⁽¹⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Trattamento rifiuti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁸⁾	80%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No, la società, pur operando nell'ambito del settore rifiuti come altra società partecipata dall'Ente, svolge attività specifiche che risultano funzionali all'erogazione del servizio
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽²⁰⁾	-
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽²⁰⁾	-
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	-
Note*	Il Comune ha avviato un'attività di monitoraggio sul rispetto dei principali adempimenti e vincoli normativi da parte della partecipata in quanto società a controllo pubblico

⁽¹⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

⁽¹⁹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽²⁰⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- Attività svolta dalla partecipata

La società TRM S.p.a. si occupa della gestione del termovalorizzatore della Città Metropolitana di Torino, operando pertanto nell’ambito dell’attività di recupero, trattamento, smaltimento dei rifiuti.

In merito l’art. 5 dello statuto specifica quanto segue: “1. La società ha per oggetto:

-l’attività di gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e del connesso servizio, volti al recupero, al trattamento ed allo smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione, di qualunque genere di rifiuto (...);

- l’attività di progettazione e realizzazione di impianti a tecnologia complessa e di qualunque altro impianto o bene connesso o strumentale alle predette attività;

l’attività di recupero energetico, connesso allo smaltimento a mezzo di incenerimento, con conseguente produzione e vendita di calore ed energia elettrica, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente;

l’attività di trasporto e di conferimento dei rifiuti da o verso impianti di recupero, trattamento o smaltimento, nei limiti in cui siano strumentali alle attività di cui sopra;

l’attività di gestione di discariche di rifiuti non pericolosi, compresa l’attività di captazione e recupero di biogas e ripristino ambientale;

ogni attività di ricerca e di sperimentazione studio e consulenza, direttamente o indirettamente connesse all’oggetto sociale;

le attività di gestione tecnico-manutentiva di impianti connessi e strumentali all’oggetto sociale.

Le attività sociali possono essere finalizzate alla gestione ed esercizio degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di smaltimento dei rifiuti degli enti locali della Provincia di Torino facenti parte dell’Ambito territoriale Ottimale di cui alla Legge Regionale Piemonte n. 24/2002 e s.m.i. e che siano Soci (...)”

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	07937540016
Denominazione	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. – SMAT S.p.a.
Anno di costituzione della società	2000
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	Le società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽²¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²²⁾	Si, prestito obbligazionario

⁽²¹⁾ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

⁽²²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione**- Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati**

In data 13 aprile 2017, si è conclusa la procedura per l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile sul mercato regolamentato deliberato per il sostegno del Piano degli Investimenti dell’ATO3, a favore della Città di Torino e degli altri Comuni soci di SMAT S.p.A. L’emissione è stata approvata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 14.04.2016.

Trattasi di un prestito da finanziatori istituzionali del valore di 135 milioni di euro, non convertibile e senza rilascio di alcuna garanzia da parte dei soci.

Le obbligazioni assistite da rating BBB emesso da Standard & Poor’s hanno durata settennale (fino al 2024) con una cedola dell’1,95%, sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Dublino (ISE – Irish Stock Exchange).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Torino (TO)
Comune	Torino
CAP *	10152
Indirizzo *	Corso XI Febbraio n°14
Telefono *	011.4645111
FAX *	011.4365575
Email *	info@smatorino.it / info@smatorino.postecert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Cod. 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua
Peso indicativo dell'attività %	Non pervenuto
Attività 2 *	Cod. 37.00.00 – Gestione delle reti fognarie
Peso indicativo dell'attività % *	Non pervenuto
Attività 3 *	Cod. 35.11.00 – Produzione di energia elettrica
Peso indicativo dell'attività % *	Non pervenuto
Attività 4 *	Cod. 35.21.00 – Produzione di gas
Peso indicativo dell'attività % *	Non pervenuto

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽²³⁾	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽²³⁾	-
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	si
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽²³⁾	D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽²⁴⁾	-

⁽²³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

⁽²⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

La società risulta affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Torinese n. 3. L'affidamento, di natura in house providing, è avvenuto con deliberazione dell'ATO n. 3 Torinese n. 173 del 27.05.2004 ed è stato riconfermato, sino al 31.12.2033, con deliberazione dell'ATO n. 3 Torinese n. 598/2016.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	988
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	218.255
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n. 2 supplenti) Opera altresì una società di revisione contabile
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	72.800

La società predispone il bilancio d'esercizio secondo i principi IAS/ IFRS. Nel prospetto che segue, per gli anni 2017, 2016 e 2015, verranno presentati sia il risultato netto del conto economico di esercizio, sia il risultato del conto economico complessivo d'esercizio (che tiene conto degli utili/perdite iscritti direttamente a patrimonio netto)

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato netto del conto economico di esercizio	60.427.907	61.548.845	55.495.249	42.752.766	42.825.467
Risultato del conto economico complessivo d'esercizio	60.390.653	60.938.868	56.377.535		

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione**- Numero dei dipendenti****Organico medio 2017:**

Dirigenti 9

Quadri 30

Impiegati	599
Operai	333
Apprendisti	17
Totale	988

Organico al 31.12.2017:

Dirigenti	9
Quadri	30
Impiegati	591
Operai	327
Apprendisti	32
Totale	989

La spesa del personale per il 2017 è pari a € 60.025.167.

- Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

Per il triennio 2017-2019 la Società risulta amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri (di cui n.1 Amministratore Delegato) come individuato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 27.09.2017.

- Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione

Di seguito si presenta il trattamento economico complessivo dal 01.01.2015 (legge n. 114/2014) riconosciuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Presidente	€ 55.179,14
- Amministratore delegato:	
- quota fissa	€ 47.296,08
- quota variabile	€ 46.955,98
- n.3 Consiglieri	cad. € 13.320,00

- Approvazione bilancio

In calce al documento si riporta l'analisi di bilancio riferita alle risultanze degli ultimi 3 esercizi.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

La società predispone il bilancio d'esercizio secondo i principi IAS/ IFRS. Nel prospetto che segue si riconducono i dati del bilancio di SMAT S.p.a. nello schema civilistico previsto dal modello.

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	330.151.739	335.581.857	314.114.447
A5) Altri Ricavi e Proventi	14.043.602	12.099.752	18.324.122
di cui Contributi in conto esercizio	3.431.667	2.873.840	518.288

Nel riepilogo dei ricavi non si è tenuto conto dei "Ricavi per attività di progettazione e costruzione"

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽²⁵⁾	0,00013%
Codice Fiscale Tramite ⁽²⁶⁾	-
Denominazione Tramite (organismo) ⁽²⁶⁾	-
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽²⁷⁾	-

⁽²⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽²⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽²⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto - influenza dominante

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

- Tipo di controllo

Di seguito si riportano le principali norme dello statuto che delineano il controllo analogo congiunto in essere:

- **Art. 3 - Oggetto:** "(...) 3.5 La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, ferma la necessità, in caso di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che lo stesso avvenga nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"
- **Art. 13 – Affidamenti:** "(...) 13.3. In caso di affidamento del servizio da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'art.

113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 i Soci esercitano il controllo sulla società mediante gli strumenti previsti dal presente Statuto e dalla Convenzione di Servizio.”

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del Servizio Idrico Integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽²⁸⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽²⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽³⁰⁾	-
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽³⁰⁾	-
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	-

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Note*	Il Comune ha avviato un'attività di monitoraggio sul rispetto dei principali adempimenti e vincoli normativi da parte della partecipata in quanto società a controllo pubblico

⁽²⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽²⁹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽³⁰⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- Attività svolta dalla partecipata:

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (SMAT S.p.a.), capogruppo del Gruppo SMAT, opera mediante affidamento "in house providing" nella gestione del servizio idrico, in qualità di Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese.

Ai sensi dell'art. 3 dello statuto sociale: "3.1. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36.

3.2. La società può eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connessa alle attività di cui al punto 1., compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

3.3. La società può compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ponendo in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie.

3.4. La società può assumere partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, italiane e straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare; può prestare garanzie reali e/o personali anche a favore di enti e società controllate o collegate.

3.5. La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, ferma la necessità, in caso di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che lo stesso avvenga nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano".

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	06087720014
Denominazione	Risorse Idriche S.p.a.
Anno di costituzione della società	1991
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	Le società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽³¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽³²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽³²⁾	-

⁽³¹⁾ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

⁽³²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Torino (TO)
Comune	Torino
CAP *	10152

NOME DEL CAMPO	
Indirizzo *	Corso XI Febbraio n°14
Telefono *	011.46451271
FAX *	011.46451252
Email *	info@risorseidricheto.it / risorseidricheto@postecert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Cod. 71.12.20 – Servizi di Progettazione di ingegneria integrata
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 3 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 4 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si

NOME DEL CAMPO	
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³³⁾	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³³⁾	-
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	si
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³³⁾	D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽³⁴⁾	-

⁽³³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽³⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	25
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	35.628
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n.2 supplenti) Opera altresì una società di revisione contabile
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	24.999 (di cui 19.552 relativi ad emolumenti e 5.447 relativi a revisione)

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	4.713	32.503	11.749	23.816	131.834

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- Numero dei dipendenti

Quadri	4
Impiegati	21
Totale	25

La spesa del personale per il 2017 è pari a € 1.795.245

- Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione

Di seguito si presenta il trattamento economico complessivo annuo (come da deliberazione dell'Assemblea dei soci del 25.07.2017 e verbale del Consiglio di Amministrazione del 11.09.2017) riconosciuto ai componenti dell'organo amministrativo:

- Presidente	€ 15.000
- Amministratore delegato	€ 19.000
- Consigliere	€ 3.000

Rispetto alle informazioni sulle operazioni effettuate con Dirigenti, Amministratori, Sindaci e Soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi del principio contabile CNDC-CNR n.12, dal bilancio 2017 si rileva che i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno chiesto di riversare tutti gli emolumenti legati alle cariche ricoperte in Risorse Idriche S.p.a., alle rispettive aziende.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.409.066	2.525.747	2.597.078
A5) Altri Ricavi e Proventi	32.057	27.169	14.782
di cui Contributi in conto esercizio	23.831	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽³⁵⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽³⁶⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽³⁶⁾	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽³⁷⁾	91,62%

⁽³⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽³⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽³⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si (indirettamente)
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Engineering
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽³⁸⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽³⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽⁴⁰⁾	-
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽⁴⁰⁾	-
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	-
Note*	

⁽³⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽³⁹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽⁴⁰⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- Attività svolta dalla partecipata

La società Risorse Idriche S.p.a. opera prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato, occupandosi anche della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo. Con effetto dal 01/01/2005 ha ricevuto in conferimento da SMAT S.p.a. il ramo d’azienda relativo ai servizi di progettazione al fine di massimizzare la sistematicità, la qualità, l’efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del servizio idrico integrato con particolare riferimento all’infrastrutturazione idrica territoriale connessa al Piano d’Ambito. Ai sensi dell’art. 4 dello statuto: *“la società, in un quadro sistematico di unitaria operatività di “gruppo” con la controllante SMA Torino Spa, alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta (...) svolge l’attività della promozione, dell’organizzazione e dell’esercizio di iniziative e attività nel settore dell’ingegneria, della ricerca e del monitoraggio, della consulenza e dell’assistenza tecnica, finalizzate alla gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato (...)”*

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	09909860018
Denominazione	AIDA Ambiente S.r.l.
Anno di costituzione della società	2008
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	Le società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽⁴¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽⁴²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽⁴²⁾	-

⁽⁴¹⁾ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

⁽⁴²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Torino (TO)
Comune	Pianezza
CAP *	10144

NOME DEL CAMPO	
Indirizzo *	Via Collegno n°60
Telefono *	011.9672074
FAX *	011.9673033
Email *	info@aidambiente.com / aidambiente@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Cod. 37.00.00 – Raccolta e depurazione delle acque di scarico
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 3 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 4 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴³⁾	si

Piano razionalizzazione periodica 2018 – Comune di Brandizzo

NOME DEL CAMPO	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴³⁾	-
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	si
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽⁴³⁾	D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁴⁾	-

⁽⁴³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Numero medio di dipendenti	9
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	27.306
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n.2 supplenti) Opera altresì una società di revisione contabile
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	8.141 (di cui 6.613 relativi ad emolumenti e 1.528 relativi a revisione)

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	117.704	397.350	389.797	312.909	238.838

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione	
- Numero dei dipendenti	
Quadri	1
Impiegati/operai	8
Totale	9
La spesa del personale per il 2017 è pari a € 522.123	
- Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	
Di seguito si presenta il trattamento economico complessivo annuo (come da deliberazione dell'Assemblea dei soci del 27.07.2017 e verbale del Consiglio di Amministrazione del 11.09.2017) riconosciuto ai componenti dell'organo amministrativo:	
- Presidente	€ 7.200
- Amministratore delegato	€ 16.560
- Consigliere	€ 2.160
Rispetto alle informazioni sulle operazioni effettuate con Dirigenti, Amministratori, Sindaci e Soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi del principio contabile CNDC-CNR n.12, dal bilancio 2017 si rileva che l'Amministratore Delegato ed il Consigliere hanno chiesto di riversare tutti gli emolumenti legati alle cariche ricoperte in AIDA Ambiente S.r.l., a SMAT S.p.a, dove rivestono ruolo di dirigenti.	

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.348.045	1.835.173	1.887.471
A5) Altri Ricavi e Proventi	25.508	16.043	2.798
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁴⁵⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽⁴⁶⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁴⁶⁾	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁴⁷⁾	51%

⁽⁴⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁴⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁴⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si (indirettamente)
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Servizio idrico integrato – gestione depuratore
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁴⁸⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁴⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽⁵⁰⁾	-
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽⁵⁰⁾	-
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	-

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Note*	

⁽⁴⁸⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

⁽⁴⁹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽⁵⁰⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- Attività svolta dalla partecipata

La società AIDA Ambiente S.r.l. è stata costituita al fine di ottemperare a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito 3 - Torinese. La società si occupa, in particolare, della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di Pianezza e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi.

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	11100280012
Denominazione	Acque Potabili S.p.a.- SAP S.p.a.
Anno di costituzione della società	2014
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	Le società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽⁵¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽⁵²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽⁵²⁾	-

⁽⁵¹⁾ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

⁽⁵²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Torino (TO)
Comune	Torino
CAP *	10152

Piano razionalizzazione periodica 2018 – Comune di Brandizzo

NOME DEL CAMPO	
Indirizzo *	Corso XI Febbraio n°22
Telefono *	011.55941
FAX *	011.5629730
Email *	acquepotabili@apotabili.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Cod. 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 3 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 4 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁵³⁾	-

NOME DEL CAMPO	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁵³⁾	-
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽⁵³⁾	-
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁴⁾	-

⁽⁵³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Numero medio di dipendenti	4 (distaccati presso il socio Ireti S.p.a.)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	69.000, oltre ad euro 5.000 indicati come "altri compensi"
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n. 2 supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	30.103, oltre ad euro 6.000 indicati come "altri compensi"

La società predispone il bilancio d'esercizio secondo i principi IAS/ IFRS. Nel prospetto che segue, per gli anni 2017, 2016 e 2015, verranno presentati sia il risultato netto del conto economico di esercizio, sia il risultato del conto economico complessivo d'esercizio (che tiene conto degli utili/perdite iscritti direttamente a patrimonio netto)

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato netto del conto economico di esercizio	- 3.868.000	- 7.236.000	- 5.633.000	- 5.734.820	- 4.820.245
Risultato del conto economico complessivo d'esercizio	- 3.863.000	- 7.232.000	- 5.512.000	- 6.093.551	-4.736.576

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione

Di seguito si presenta il compenso fisso riconosciuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Presidente € 28.000
- Amministratore delegato € 33.000
- Consigliere € 8.000

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

La società predispone il bilancio d'esercizio secondo i principi IAS/ IFRS. Nel prospetto che segue si riconducono i dati del bilancio di SMAT S.p.a. nello schema civilistico previsto dal modello.

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
----------------	------	------	------

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	65.000	20.000	67.000
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.326.000	385.000	798.000
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁵⁵⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽⁵⁶⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁵⁶⁾	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁵⁷⁾	44,92%

⁽⁵⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁵⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁵⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁵⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁵⁹⁾	no
Esito della ricognizione	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Modalità (razionalizzazione) ⁽⁶⁰⁾	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽⁶⁰⁾	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<p>Note*</p>	<p><i>rispetto ai vari parametri per l'applicazione di eventuali misure di razionalizzazione, in assenza di indicazioni specifiche, valutare se inserire il seguente passaggio: "La società rientra nel gruppo SMAT per cui la capogruppo dispone delle informazioni necessarie per l'avvio di eventuali misure di razionalizzazione, di cui ad oggi, non sono stati forniti aggiornamenti. L'Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità o meno della partecipazione".</i></p> <p><i>Si segnala altresì che dall'analisi della documentazione trasmessaci, risultano avviate in capo alla società degli interventi di riorganizzazione, come riportato in calce alla presente tabella.</i></p>

⁽⁵⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽⁵⁹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽⁶⁰⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa

Di seguito si riportano gli interventi di riorganizzazione tratti dal bilancio 2017 di SAP S.p.a.; valutare se indicarli nella tabella che precede o comunque mantenerli in calce alla stessa "L'andamento della gestione, stante le operazioni di cessione poste in essere nello scorso esercizio. del ramo d'azienda inerente la gestione di servizi idrici nei Comuni siti nelle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (con efficacia 1/1/2017) al socio di riferimento Ireti S.p.a., del ramo d'azienda della società afferente alla gestione del servizio di acquedotto nel Comune di Arluno (con efficacia 1/1/2017) a Cap Holding S.p.A. e Amiacque S.r.l. e dei cespiti dell'ex Consorzio Colli Berici (con efficacia 1/2/2017), è stato caratterizzato prevalentemente dalle attività miranti alla dismissione della residuale concessione del Comune di Adria. Il trasferimento a Ireti S.p.A. del ramo d'azienda relativo alle concessioni gestite da Acque Potabili S.p.A. ha perseguito lo scopo di consentire la riorganizzazione delle attività gestite tramite l'integrazione con le attività gestite dal proprio socio di riferimento Ireti S.p.A., collocandosi in continuità con il percorso che ha portato al delisting della Società dal Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., al trasferimento – con efficacia 1 luglio 2015 – dei rami d'azienda cc.dd. "Ligure" e "ATO 3 Torinese", rispettivamente in favore di Ireti. Attraverso la cessione dei suddetti rami d'azienda, Acque Potabili S.p.A. ha completato da un lato il processo di razionalizzazione e riorganizzazione avviato nell'esercizio 2015 e dall'altro lato la valorizzazione del proprio portafoglio di concessioni anche attraverso una fase di dismissioni che nell'attuale contesto normativo sarebbero risultate esposte ad un maggior rischio di mercato. Infatti, Acque Potabili S.p.A. ha esaurito la propria capacità di rappresentare un veicolo autonomo di sviluppo industriale, anzitutto per effetto delle evoluzioni del contesto normativo di riferimento (anche alla luce degli esiti del referendum svoltosi il 12 e 13 giugno 2011) e della sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012 n. 199, che hanno eliminato, tra l'altro, le norme che disciplinavano le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali e, in particolare, il regime transitorio degli affidamenti in essere non conformi ai principi comunitari in materia di concorrenza, incluso il meccanismo di scadenze anticipate ivi previsto. (...) Per quanto attiene la concessione di Adria, la stessa è stata riclassificata come attività destinata alla vendita, in considerazione delle trattative in corso per la sua dismissione con l'AATO, il Comune e il gestore d'ambito, che dovrebbero presumibilmente concludersi nell'esercizio 2018. Per la gestione operativa di Adria si è stipulato con Ireti S.p.A. un contratto di servizio, comprendente il distacco delle numero quattro risorse allocate"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- Attività svolta dalla partecipata

La società Acque Potabili S.p.a. si occupa della derivazione, produzione e trattamento di acque potabili ed altre acque per condurle e distribuirle ad uso domestico, pubblico e industriale nonché l'assunzione, lo studio, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	94005970028
Denominazione	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - S.I.I. S.p.a.
Anno di costituzione della società	2000
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	Le società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽⁶¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽⁶²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽⁶²⁾	-

⁽⁶¹⁾ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

⁽⁶²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Vercelli (VC)
Comune	Vercelli
CAP *	13100

NOME DEL CAMPO	
Indirizzo *	Via F.lli Bandiera n°16
Telefono *	800.283.120
FAX *	0161.257425
Email *	customer.service@siispa.it / siispa@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Cod. 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 3 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 4 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁶³⁾	no

NOME DEL CAMPO	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁶³⁾	-
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	si
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽⁶³⁾	D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁶⁴⁾	-

⁽⁶³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁶⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Numero medio di dipendenti	47
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	23.500
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n.2 supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	21.933

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.043.147	308.888	324.008	244.593	48.271

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione	
- Numero dei dipendenti	
Dirigenti	1
Impiegati	16
<u>Operai</u>	<u>30</u>
Totale	47
La spesa del personale per il 2017 (aggregato B9 del conto economico) è pari a € 2.232.210	
- Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	
Compensi lordi dei componenti del Consiglio di Amministrazione:	
-	Presidente € 1.500 mensile
-	Consiglieri € 250 a seduta cadauno

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.894.682	11.225.910	11.298.177

A5) Altri Ricavi e Proventi	703.341	682.455	622.505
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁵⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁶⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁶⁾	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁶⁷⁾	19,99%

⁽⁶⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁶⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁶⁸⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁶⁹⁾	no
Esito della ricognizione	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Modalità (razionalizzazione) ⁽⁷⁰⁾	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽⁷⁰⁾	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Note*	<i>La società rientra nel gruppo SMAT per cui la capogruppo dispone delle informazioni necessarie per l'avvio di eventuali misure di razionalizzazione, di cui ad oggi, non sono stati forniti aggiornamenti.</i>

⁽⁶⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

⁽⁶⁹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽⁷⁰⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- Attività svolta dalla partecipata

La società S.I.I. S.p.a. svolge attività strettamente necessaria alle finalità istituzionali del Comune, gestendo il servizio idrico integrato (servizio di interesse generale)

L’art. 2 dello statuto specifica che *“la società opera prioritariamente nella gestione del servizio idrico integrato, costituito dai servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, da quelli di fognatura e di depurazione, conformemente a quanto previsto dalle Leggi n. 36/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. La società potrà altresì operare in servizi ad essi affini o complementari tra cui l’approvvigionamento idrico dei Comuni e di altre realtà pubbliche e private.*

Nell’espletamento dello scopo sociale potrà quindi, in particolare:

- 1. Realizzare e gestire le opere necessarie per la captazione, l’adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione dell’acqua per usi civili, industriali e zootecnici*
- 2. Gestire opere già esistenti o realizzate da terzi, provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le norme emanate dalle autorità competenti nello specifico settore;*
- 3. Realizzare e gestire reti o collettori fognari ed i relativi impianti di depurazione secondo quanto previsto dalle leggi di settore e dalle direttive delle autorità competenti (...)*

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	08448160013
Denominazione	Nord Ovest Servizi S.p.a. – NOS S.p.a.
Anno di costituzione della società	2002
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	Le società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽⁷¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽⁷²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽⁷²⁾	-

⁽⁷¹⁾ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

⁽⁷²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Torino (TO)
Comune	Torino
CAP *	10152

NOME DEL CAMPO	
Indirizzo *	Corso XI Febbraio n°14
Telefono *	-
FAX *	-
Email *	-

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Cod. 64.20.00 – Attività delle società di partecipazione (holding)
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 3 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 4 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁷³⁾	-

NOME DEL CAMPO	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁷³⁾	-
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽⁷³⁾	-
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁷⁴⁾	-

⁽⁷³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁷⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	7.614

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	542.812	387.393	212.390	207.523	77.528

Attività di Holding

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	119.867	75.000	62.500
A5) Altri Ricavi e Proventi	0	0	1.980
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0
C15) Proventi da partecipazioni	559.865	407.175	223.946
C16) Altri proventi finanziari	2.708	921	7.419
C17 bis) Utili e perdite su cambi	0	0	0
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁷⁵⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁶⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁶⁾	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁷⁾	10%

⁽⁷⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di servizi economici di interesse generale a rete - affidato con procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di riferimento (art.4, c. 9bis)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Descrizione dell'attività	Attività di holding
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁷⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁷⁹⁾	no
Esito della ricognizione	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Modalità (razionalizzazione) ⁽⁸⁰⁾	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽⁸⁰⁾	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Note*	<i>La società rientra nel gruppo SMAT per cui la capogruppo dispone delle informazioni necessarie per l'avvio di eventuali misure di razionalizzazione, di cui ad oggi, non sono stati forniti aggiornamenti.</i>

⁽⁷⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽⁷⁹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽⁸⁰⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- Attività svolta dalla partecipata

La Nord Ovest Servizi S.p.a. svolge attività di assunzione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di attività di igiene urbana di mobilità e ciclo idrico integrato. In particolare la società gestisce la partecipazione del 45% (acquisita il 26.06.2002) nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. operante nell'ambito dei servizi pubblici della città di Asti.

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	05599880829
Denominazione	Acque Potabili Siciliane S.p.a. – APS S.p.a.
Anno di costituzione della società	2007
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)
Anno di inizio della procedura ⁽⁸¹⁾	2013
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽⁸²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽⁸²⁾	-

⁽⁸¹⁾ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

⁽⁸²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione**- Stato della società**

La società APS S.p.a. è stata messa in liquidazione il 30.07.2010 dietro deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

In data 26 gennaio 2011 è stata depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo la domanda di ammissione al concordato preventivo, ritenuta inammissibile con decreto del 19.05.2011 del medesimo Tribunale.

In data 28.07.2011 è stato depositato ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza e ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con ordinanza del 28.10.2011 il Tribunale di Palermo ha disposto l’ammissione alla cd. “fase di osservazione” della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi ex D.Lgs. 270/1999, a seguito della quale è venuto meno il controllo della partecipata da parte dei Soci. Successivamente, in data 7.02.2012 il Tribunale ha pronunciato il Decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 270/1999

Infine in data 29.10.2013, la Sezione IV Civile e Fallimentare del Tribunale di Palermo ha disposto la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria di APS S.p.a. Le procedure di fallimento sono tutt'ora in corso.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Palermo (PA)
Comune	Palermo
CAP *	90146
Indirizzo *	Via Ugo La Malfa n° 28/A
Telefono *	-
FAX *	-
Email *	fallimentoaps@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Cod. 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua
Peso indicativo dell'attività %	
Attività 2 *	Cod. 37.00.00 – Gestione delle reti fognarie
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 4 *	-

NOME DEL CAMPO	
Peso indicativo dell'attività % *	-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁸³⁾	-
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁸³⁾	-
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽⁸³⁾	-
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

NOME DEL CAMPO	
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁸⁴⁾	-

⁽⁸³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁸⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	4
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	6 (n. 3 liquidatore – di cui n.1 rappresentante dell'impresa e n. 3 curatori fallimentari)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	-
Numero dei componenti dell'organo di controllo	Opera una società di revisione contabile (come da visura al 05.12.2018)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	-

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	no	no	no	no	no
Risultato d'esercizio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- **Numero dei dipendenti**

Il numero medio dei dipendenti, evidenziato in tabella è stato rilevato da una visura effettuata il 05.12.2018 ed è riferito all'organico registrato nei primi due trimestri del 2018.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	n.d.	n.d.	n.d.
A5) Altri Ricavi e Proventi	n.d.	n.d.	n.d.
di cui Contributi in conto esercizio	n.d.	n.d.	n.d.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁸⁵⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽⁸⁶⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁸⁶⁾	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁷⁾	9,83%

⁽⁸⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁸⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	nessuna attività
Descrizione dell'attività	L'attività consisteva nell'erogazione del servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁸⁹⁾	no
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽⁹⁰⁾	scioglimento della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽⁹⁰⁾	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Note*	<i>La società rientra nel gruppo SMAT per cui la capogruppo dispone delle informazioni sull'avanzamento delle procedure di fallimento in corso, di cui ad oggi, non sono stati forniti aggiornamenti.</i>

⁽⁸⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

⁽⁸⁹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽⁹⁰⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- Attività svolta dalla partecipata

La società Acque Potabili Siciliane S.p.A. si occupava, nell’Ambito Territoriale Ottimale 1 – Palermo, dell’erogazione del servizio idrico quale insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02778560041
Denominazione	Mondo Acqua S.p.a.
Anno di costituzione della società	2000
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	Le società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽⁹¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽⁹²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽⁹²⁾	-

⁽⁹¹⁾ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

⁽⁹²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Cuneo (CN)
Comune	Mondovì
CAP *	12084

NOME DEL CAMPO	
Indirizzo *	Via Venezia n°6/B
Telefono *	0174 554461
FAX *	0174 554462
Email *	info@mondoacqua.com / info@pec.mondoacqua.com

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Cod. 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua
Peso indicativo dell'attività %	
Attività 2 *	Cod. 41.00.00 – Costruzione di edifici
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 4 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁹³⁾	-

NOME DEL CAMPO	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁹³⁾	-
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽⁹³⁾	-
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁹⁴⁾	-

⁽⁹³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁹⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Numero medio di dipendenti	15
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	50.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n.2 supplenti) Opera altresì una società di revisione contabile
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	19.769

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	37.943	197.351	14.512	220.468	64.633

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- Numero dei dipendenti

Impiegati	7
Operai	8
Totale	15

La spesa del personale per il 2017 (aggregato B9 del conto economico) è pari a € 757.738

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.368.884	4.223.064	4.781.063
A5) Altri Ricavi e Proventi	663.947	327.214	85.331
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁹⁵⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽⁹⁶⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁹⁶⁾	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁹⁷⁾	4,92%

⁽⁹⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁹⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁹⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Descrizione dell'attività	Servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁹⁾	no
Esito della ricognizione	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁰⁾	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁰⁾	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Note*	<i>La società rientra nel gruppo SMAT per cui la capogruppo dispone delle informazioni necessarie per l'avvio di eventuali misure di razionalizzazione, di cui ad oggi, non sono stati forniti aggiornamenti.</i>

⁽⁹⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽⁹⁹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹⁰⁰⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- Attività svolta dalla partecipata

La società Mondo Acqua S.p.a. si occupa dell'erogazione del Servizio idrico integrato tramite la gestione dell'intero ciclo dell'acqua (raccolta, trattamento, acquisto e distribuzione).

In tal senso l'art. 4 dello statuto prevede che *“La Società ha per oggetto le attività di gestione senza vincoli territoriali*

delle seguenti attività:

a) gestione dell'intero ciclo dell'acqua comprensivo della:

- captazione, raccolta, trattamento, acquisto, sollevamento e distribuzione di acqua per usi potabili e diversi;

- raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche nonché smaltimento dei fanghi residui;

b) approvvigionamento di gas, anche allo stato liquido, con svolgimento delle fasi di produzione, trasformazione, importazione, trasporto e stoccaggio;

c) commercializzazione e vendita, compresa l'esportazione, di gas anche allo stato liquido, di altri combustibili ai clienti finali e agli intermediari;

d) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita nelle forme consentite dalla legge di energia elettrica;

e) gestione del calore, anche a mezzo reti;

f) acquisto e vendita, in proprio o per conto dei titolari, dei certificati verdi, titoli di efficienza energetica, nonché di altri certificati, permessi e titoli del mercato dell'energia;

g) fornitura di servizi energetici e global service destinati ad edifici di abitazione, a strutture private, pubbliche e per servizi al pubblico, a complessi industriali e commerciali, compresa la progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione dei relativi impianti;

h) gestione dei rifiuti solidi urbani, speciali e di tutte le categorie e le fasi individuate dalle leggi vigenti e dei residui riutilizzabili, compresa la raccolta differenziata e la loro commercializzazione;

i) progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti citati;

l) costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori;

m) realizzazione ed esercizio dei sistemi informativi territoriali;

n) installazione ed esercizio di reti telematiche. (...)”

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	07154400019
Denominazione	Parco scientifico tecnologico per l'ambiente Environment Park Torino S.p.a.
Anno di costituzione della società	1997
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	Le società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁰¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽¹⁰²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽¹⁰²⁾	-

⁽¹⁰¹⁾ Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva"

⁽¹⁰²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Torino (TO)
Comune	Torino
CAP *	10121

Piano razionalizzazione periodica 2018 – Comune di Brandizzo

NOME DEL CAMPO	
Indirizzo *	Galleria San Federico n°54
Telefono *	011.2258005
FAX *	011.2257225
Email *	info@envipark.com / environmentpark@pecsoci.ui.torino.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Cod. 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 3 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 4 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽¹⁰³⁾	-

Piano razionalizzazione periodica 2018 – Comune di Brandizzo

NOME DEL CAMPO	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽¹⁰³⁾	-
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽¹⁰³⁾	-
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽¹⁰⁴⁾	-

⁽¹⁰³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹⁰⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Numero medio di dipendenti	24
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	76.900
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n.2 supplenti) Opera altresì una società di revisione
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	33.200 (di cui 22.880 per compenso attività sindaci e 10.320 per costo attività di organismo di vigilanza)

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	65.476	-199.719	35.355	- 307.323	-473.047

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione	
- Numero dei dipendenti	
Dirigenti	1
Quadri	5
Impiegati	18
Totale	24
La spesa del personale per il 2017 (aggregato B9 del conto economico) è pari a € 1.320.861	
- Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	
Per il triennio 2017-2019 la Società risulta amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri (di cui n.1 Amministratore Delegato) come individuato dall'Assemblea degli Azionisti dei Soci del 11.12.2017.	
- Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	
Di seguito si presenta il trattamento economico riconosciuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione:	
- Presidente	€ 20.000 → Compenso annuo lordo, comprensivo dei gettoni di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione
- Amministratore delegato	€ 40.000 → Compenso annuo lordo, comprensivo dei gettoni di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e comprensivo di una quota variabile (Management By Objectives, MBO) pari al 30% del compenso annuo lordo su obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione
- n.3 Consiglieri	cad. € 234 → Compenso lordo, per ogni effettiva presenza alle le riunioni del Consiglio di Amministrazione

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.487.709	5.383.916	4.845.937
A5) Altri Ricavi e Proventi	990.776	925.193	1.378.821
di cui Contributi in conto esercizio	867.585	867.144	905.202

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽¹⁰⁵⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽¹⁰⁶⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽¹⁰⁶⁾	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽¹⁰⁷⁾	3,38%

⁽¹⁰⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹⁰⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹⁰⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Attività strumentali al servizio idrico integrato – attività di ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹⁰⁹⁾	no
Esito della ricognizione	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁰⁾	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁰⁾	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Note*	<i>La società rientra nel gruppo SMAT per cui la capogruppo dispone delle informazioni necessarie per l'avvio di eventuali misure di razionalizzazione, di cui ad oggi, non sono stati forniti aggiornamenti.</i>

⁽¹⁰⁸⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

⁽¹⁰⁹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹¹⁰⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- Attività svolta dalla partecipata

La società Environment Park S.p.a. produce attività strumentali alla capogruppo SMAT S.p.a. aventi per oggetto la gestione del Parco Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile. In tal senso l’art. 6 dello statuto prevede che *“La società ha per oggetto l’attuazione e lo sviluppo di Parchi Tecnologici con lo scopo di perseguire le finalità istituzionali degli enti pubblici soci, avvalendosi di risorse proprie e di tutte le forme di finanziamento accessibili per legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo: dei finanziamenti comunitari e nazionali, nonché delle sovvenzioni e degli altri contributi a tal fine disponibili.”*

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01523550067
Denominazione	Galatea S.c.a.r.l.
Anno di costituzione della società	1992
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Anno di inizio della procedura ⁽¹¹¹⁾	2017
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽¹¹²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽¹¹²⁾	-

⁽¹¹¹⁾ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

⁽¹¹²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione**- Stato della società**

La società è stata posta in liquidazione con atto del 20.10.2017. Le procedure sono tutt’ora in corso.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Alessandria (AL)

NOME DEL CAMPO	
Comune	Alessandria
CAP *	15100
Indirizzo *	Via Spalto Marengo n°43
Telefono *	0131.261011
FAX *	-
Email *	galatearl@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Cod. 70.2 – Attività di Consulenza Gestionale
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 3 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-
Attività 4 *	-
Peso indicativo dell'attività % *	-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽¹¹³⁾	-
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽¹¹³⁾	-
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽¹¹³⁾	-
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽¹¹⁴⁾	-

⁽¹¹³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹¹⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	-
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1 (Liquidatore)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	-
Numero dei componenti dell'organo di controllo	-
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	-

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	no	no	no	no	no
Risultato d'esercizio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	n.d.	n.d.	n.d.
A5) Altri Ricavi e Proventi	n.d.	n.d.	n.d.
di cui Contributi in conto esercizio	n.d.	n.d.	n.d.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Quota diretta ⁽¹¹⁵⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽¹¹⁶⁾	07937540016
Denominazione Tramite (organismo) ⁽¹¹⁶⁾	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽¹¹⁷⁾	0,50%

⁽¹¹⁵⁾Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹¹⁶⁾Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹¹⁷⁾Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	nessuna attività
Descrizione dell'attività	L'attività consisteva nell'erogazione del servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹¹⁸⁾	

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹¹⁹⁾	no
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁰⁾	scioglimento della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁰⁾	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	<i>Si rimanda alla nota in fondo alla tabella</i>
Note*	<i>La società rientra nel gruppo SMAT per cui la capogruppo dispone delle informazioni sull'avanzamento delle procedure di liquidazione in corso, di cui ad oggi, non sono stati forniti aggiornamenti.</i>

⁽¹¹⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹¹⁹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁰⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- Attività svolta dalla partecipata

La società Galatea S.c.a.r.l. si occupava di gestire, organizzare e realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali. La società aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO 4 Piemonte.

APPENDICE AI DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

1. SETA S.p.a. - Analisi di bilancio e andamento equilibri patrimoniali, economici e finanziari

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili di Seta S.p.a. relativi agli ultimi tre esercizi.

Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata. Infine si formulano alcune indicazioni circa gli indirizzi da osservare per preservare gli equilibri di bilancio e l'economicità della gestione.

Conto economico 2015 - 2017 SETA S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
Ricavi Netti	35.359.852	36.119.412	35.007.154
+/- Variazione rimanenze	15.043	- 22.812	4.171
- Acquisti netti	1.226.962	1.195.952	1.252.477
- Costi per servizi e god.beni di terzi	18.709.878	18.572.939	19.854.723
+ Altre partite	-	-	-
Valore Aggiunto Operativo	15.438.055	16.327.709	13.904.125
- Costo del lavoro	10.414.742	10.522.013	10.314.734
Margine operativo lordo	5.023.313	5.805.696	3.589.391
- Ammortamenti Immob. Materiali	1.430.639	1.723.522	1.407.264
- Sval.circolante e acc.operat.	3.083.344	2.633.676	1.011.427
Margine Operativo Netto	509.330	1.448.498	1.170.700
+/- Saldo ricavi-oneri diversi	677.562	- 396.771	50.320
- Ammortamenti Immob.Immateriali	126.811	133.619	121.560
Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria	1.060.081	918.108	1.099.460
+ Proventi Finanziari Netti	103.122	229.667	551.174
- Oneri Finanziari	288.102	427.646	749.964
Utile corrente	875.101	720.129	900.670
- Imposte	467.940	599.660	717.444
+/- Saldo Altre Componenti	-	-	-
Utile (Perdita) dell'esercizio	407.161	120.469	183.226

Stato patrimoniale 2015 - 2017 SETA S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobiliz. Immateriali	301.146	395.833	485.991
Immobiliz. Materiali	13.190.934	13.474.354	14.079.613
Attivo Fin. Immobiliz.	0	0	0
di cui Partecipazioni	0	0	0
Totale attivo Immobiliz.	13.492.080	13.870.187	14.565.604
Rimanenze	182.082	167.039	189.851
di cui lavori in corso	0	0	0
Crediti	19.451.166	24.928.770	32.118.156
di cui crediti commerciali	8.376.691	23.166.060	30.448.093
Altre Attività	510.100	987.085	1.626.448
Totale Attivo Corrente	20.143.348	26.082.894	33.934.455
Totale attivo	33.635.428	39.953.081	48.500.059

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto	11.436.931	11.029.768	10.909.301
Fondi per rischi e oneri	3.772.503	2.956.696	3.346.470
Fondo TFR	1.257.102	1.285.119	1.362.866
Debiti Consolidati	1.708.048	2.873.597	6.317.714
di cui verso banche	850.958	1.002.104	1.782.975
di cui fin. vs soci e azion.	0	0	0
Totale Cap. Permanenti	18.174.584	18.145.180	21.936.351
Debiti entro esercizio suc.	15.459.310	21.641.263	23.787.249
di cui verso banche	4.935.158	3.900.454	4.125.095
di cui verso fornitori	7.475.042	12.411.163	14.609.378
debiti per distrib. delib.	0	0	0
Altre passività	1.534	166.638	2.776.459
Totale Passivo Corrente	15.460.844	21.807.901	26.563.708
Totale Passivo	33.635.428	39.953.081	48.500.059

Valutazione complessiva situazione Seta S.p.a. al 31/12/2017

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell'andamento degli indici valorizzati; successivamente si esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative sull'andamento aziendale di Seta S.p.a..

Quadro sinottico degli indici di bilancio di SETA S.p.a. - periodo 2015/2017

INDICI GENERALI				
	2017	2016	2015	Valutazione sintetica
Variazione Ricavi netti (%)	-2,10%	3,18%	n.d.	Peggioramento
Turnover	1,05	0,90	0,72	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE				
	2017	2016	2015	Valutazione sintetica
Coefficiente di copertura	1,35	1,31	1,51	Miglioramento
Liquidità corrente	130,29	119,60	127,75	Miglioramento
Giorni rotazione magazzino	2	2	2	Stabile
Giorni rotazione clienti	85	231	313	Miglioramento
Giorni rotazione fornitori	135	226	249	Miglioramento
Durata Ciclo monetario	-48	7	66	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO FINANZIARIO				
	2017	2016	2015	Valutazione sintetica
Leva finanziaria	1,94	2,62	3,45	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO				
	2017	2016	2015	Valutazione sintetica
ROI (return on investment)	1,51%	3,63%	2,41%	Positivo anche se in flessione
ROS (return on sales)	1,44%	4,01%	3,34%	Positivo anche se in flessione

L'andamento complessivo dei risultati di bilancio della società Seta S.p.a. è positivo come attestato dall'analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall'evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari.

A livello patrimoniale la situazione appare solida; la società riesce con il proprio capitale permanente a finanziare gli investimenti durevoli il che denota un corretto e ottimale impiego delle fonti di finanziamento. A conferma si ha una diminuzione dell'esposizione bancaria a lungo termine avvenuta nel corso dell'esercizio ed una riduzione degli oneri finanziari. Sia la gestione degli incassi che dei pagamenti risulta migliorata nel triennio considerato, con conseguente evoluzione positiva del ciclo monetario.

Dal punto di vista finanziario, la leva evidenzia un trend in riduzione, con positivi effetti sul livello di rischio finanziario in capo alla società.

A livello reddituale la società, come anche attestato dal ROI e dal ROS, riesce a conseguire ricavi tali da coprire non solo la gestione caratteristica ma anche i costi inerenti la gestione extra-caratteristica; dalla documentazione di bilancio, si rileva peraltro come la partecipata abbia conseguito risultati migliori rispetto a quelli pianificati in sede previsionale, a conferma dell'efficiente lavoro di ricerca eseguito nell'individuare mercati per la vendita del materiale riciclabile raccolto e contemporaneamente dell'efficiente politica di contenimento dei costi.

2. TRM S.p.a. - Analisi di bilancio e andamento equilibri patrimoniali, economici e finanziari

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili di TRM S.p.a. relativi agli ultimi tre esercizi.

Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata. Infine si formulano alcune indicazioni circa gli indirizzi da osservare per preservare gli equilibri di bilancio e l'economicità della gestione.

Conto economico 2015 - 2017 TRM S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
Ricavi Netti	70.684.310	57.680.609	64.501.923
+/- Variazione rimanenze	62.288	- 39.264	- 21.701
- Acquisti netti	5.637.685	6.642.776	5.423.875
- Costi per servizi e god.beni di terzi	20.823.291	25.222.873	23.278.498
+ Altre partite	-	-	-
Valore Aggiunto Operativo	44.285.622	25.775.696	35.777.849
- Costo del lavoro	4.221.259	4.076.915	3.387.826
Margine operativo lordo	40.064.363	21.698.781	32.390.023
- Ammortamenti Immob. Materiali	17.017.956	16.937.680	17.121.689
- Sval.circolante e acc.operat.	2.753.081	514.615	1.313.162
Margine Operativo Netto	20.293.326	4.246.486	13.955.172
+/- Saldo ricavi-oneri diversi	24.471.821	17.446.829	16.466.115
- Ammortamenti Immob.Immateriali	91.394	874.409	831.497
Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria	44.673.753	20.818.906	29.589.790
+ Proventi Finanziari Netti	9.482	9.892	32.073
- Oneri Finanziari	17.208.856	18.014.827	18.086.049
Utile corrente	27.474.379	2.813.971	11.535.814
- Imposte	8.504.792	1.963.752	4.435.388
+/- Saldo Altre Componenti	-	-	-
Utile (Perdita) dell'esercizio	18.969.587	850.219	7.100.426

Stato patrimoniale 2015 - 2017 TRM S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobiliz. Immateriali	249.809	341.203	1.373.461
Immobiliz. Materiali	292.561.163	308.162.041	324.046.676
Attivo Fin. Immobiliz.	1.352.516	1.351.153	0
di cui Partecipazioni	0	0	0
Totale attivo Immobiliz.	294.163.488	309.854.397	325.420.137
Rimanenze	647.952	585.664	624.928
di cui lavori in corso	0	0	0
Crediti	68.729.942	72.854.594	57.241.318
di cui crediti commerciali	7.903.079	16.047.216	35.498.935
Altre Attività	98.280.253	92.135.722	86.663.432
Totale Attivo Corrente	167.658.147	165.575.980	144.529.678
Totale attivo	461.821.635	475.430.377	469.949.815

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto	49.156.974	19.708.935	91.105.008
Fondi per rischi e oneri	97.221.945	111.471.958	1.974.092
Fondo TFR	527.333	459.507	372.311
Debiti Consolidati	272.360.393	291.206.128	309.518.288
di cui verso banche	272.360.393	291.206.128	309.518.288
di cui fin. vs soci e azion.	0	0	0
Totale Cap. Permanenti	419.266.645	422.846.528	402.969.699
Debiti entro esercizio suc.	42.467.267	52.537.834	66.980.012
di cui verso banche	19.346.968	14.488.148	16.162.844
di cui verso fornitori	14.852.104	30.556.246	27.286.854
debiti per distrib. delib.	0	0	0
Altre passività	87.723	46.015	104
Totale Passivo Corrente	42.554.990	52.583.849	66.980.116
Totale Passivo	461.821.635	475.430.377	469.949.815

Valutazione complessiva situazione TRM S.p.a. al 31/12/2017

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell'andamento degli indici valorizzati; successivamente si esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative sull'andamento aziendale di TRM S.p.a..

Quadro sinottico degli indici di bilancio di TRM S.p.a. - periodo 2015/2017

INDICI GENERALI				
	2017	2016	2015	Valutazione sintetica
Variazione Ricavi netti (%)	22,54%	-10,58%	n.d.	Miglioramento
Turnover	0,15	0,12	0,14	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE				
	2017	2016	2015	Valutazione sintetica
Coefficiente di copertura	1,43	1,36	1,24	Miglioramento
Liquidità corrente	393,98	314,88	215,78	Miglioramento
Giorni rotazione magazzino	3	4	3	Stabile
Giorni rotazione clienti	40	100	198	Miglioramento
Giorni rotazione fornitori	202	345	342	Miglioramento
Durata Ciclo monetario	-159	-241	-141	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO FINANZIARIO				
	2017	2016	2015	Valutazione sintetica
Leva finanziaria	8,39	23,12	4,16	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO				
	2017	2016	2015	Valutazione sintetica
ROI (return on investment)	4,39%	0,89%	2,97%	Miglioramento
ROS (return on sales)	28,71%	7,36%	21,64%	Miglioramento

L'andamento complessivo dei risultati di bilancio della società TRM S.p.a. è positivo come attestato dall'analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall'evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari.

Dal punto di vista reddituale, anche sulla base di quanto riportato nella documentazione di bilancio, la società ha conseguito gli obiettivi prefissati in sede di pianificazione, anzi come si evince anche dall'evoluzione dell'indicatore di variazione fatturato e dagli indicatori ROS e ROI, i risultati ottenuti sono stati superiori a quelle che erano le previsioni iniziali.

La situazione a livello patrimoniale è solida; la società riesce con il proprio attivo corrente a coprire gli impegni a breve termine a conferma di una struttura fonti-impieghi equilibrata. Al contempo, con le fonti di finanziamento di medio lungo termine, la società riesce ampiamente a far fronte agli investimenti durevoli.

La leva finanziaria evidenzia un trend in riduzione nell'ultimo esercizio, anche se si attesta su valori elevati in particolare per l'incidenza dell'indebitamento bancario sugli investimenti realizzati.

3. SMAT S.p.a. - Analisi di bilancio e andamento equilibri patrimoniali, economici e finanziari

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili di SMAT S.p.a. relativi agli ultimi tre esercizi.

Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata. Infine si formulano alcune indicazioni circa gli indirizzi da osservare per preservare gli equilibri di bilancio e l'economicità della gestione.

Conto economico 2015 - 2017 SMAT S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
Ricavi Netti	330.151.739	335.581.857	314.114.447
+/- Variazione rimanenze	-	-	-
- Acquisti netti	11.246.678	10.983.317	10.253.668
- Costi per servizi e god.beni di terzi	109.139.497	112.576.256	110.664.590
+ Altre partite	-	-	-
Valore Aggiunto Operativo	209.765.564	212.022.284	193.196.189
- Costo del lavoro	60.025.167	58.983.258	55.344.173
Margine operativo lordo	149.740.397	153.039.026	137.852.016
- Ammortamenti Immob. Materiali	16.142.182	15.763.326	15.651.214
- Sval.circolante e acc.operat.	6.058.578	6.766.790	8.986.660
Margine Operativo Netto	127.539.637	130.508.910	113.214.142
+/- Saldo ricavi-oneri diversi	- 2.738.269	- 5.060.271	- 3.547.603
- Ammortamenti Immob.Immateriali	37.625.775	35.013.066	32.523.398
Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria	87.175.593	90.435.573	77.143.141
+ Proventi Finanziari Netti	5.616.482	6.689.198	24.681.548
- Oneri Finanziari	6.822.649	6.563.319	21.064.304
Utile corrente	85.969.426	90.561.452	80.760.385
- Imposte	25.541.519	29.012.607	25.265.136
+/- Saldo Altre Componenti	-	-	-
Utile (Perdita) dell'esercizio	60.427.907	61.548.845	55.495.249

Stato patrimoniale 2015 - 2017 SMAT S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobiliz. Immateriali	589.077.736	562.671.955	531.730.845
Immobiliz. Materiali	168.968.380	168.626.420	174.337.790
Attivo Fin. Immobiliz.	20.527.932	22.270.522	26.070.141
di cui Partecipazioni	19.620.845	21.420.845	25.312.823
Totale attivo Immobiliz.	778.574.048	753.568.897	732.138.776
Rimanenze	7.415.403	6.386.958	6.008.232
di cui lavori in corso	0	0	0
Crediti	299.470.700	273.213.621	286.133.283
di cui crediti commerciali	269.346.484	242.207.044	249.334.707
Altre Attività	132.879.068	55.184.495	12.547.552
Totale Attivo Corrente	439.765.171	334.785.074	304.689.067
Totale attivo	1.218.339.219	1.088.353.971	1.036.827.843

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto	577.973.110	534.448.546	489.163.894
Fondi per rischi e oneri	26.586.617	24.880.711	25.451.695
Fondo TFR	17.292.133	17.924.739	17.721.855
Debiti Consolidati	332.310.973	247.464.324	246.736.709
di cui verso banche	197.615.991	246.448.813	245.224.607
di cui fin. vs soci e azion.	0	0	0
Totale Cap. Permanenti	954.162.833	824.718.320	779.074.153
Debiti entro esercizio suc.	212.260.011	211.176.764	204.676.843
di cui verso banche	51.082.945	49.486.714	27.821.918
di cui verso fornitori	84.409.472	85.121.711	84.415.264
debiti per distrib. delib.	0	0	0
Altre passività	51.916.375	52.458.887	53.076.847
Totale Passivo Corrente	264.176.386	263.635.651	257.753.690
Totale Passivo	1.218.339.219	1.088.353.971	1.036.827.843

Valutazione complessiva situazione SMAT S.p.a. al 31/12/2017

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell'andamento degli indici valorizzati; successivamente si esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative sull'andamento aziendale di SMAT S.p.a..

Quadro sinottico degli indici di bilancio di SMAT S.P.A. - periodo 2015/2017

INDICI GENERALI				
	2017	2016	2015	Valutazione sintetica
Variazione Ricavi netti (%)	-1,62%	6,83%	n.d.	Lieve flessione
Turnover	0,27	0,31	0,30	Stabile
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE				
	2017	2016	2015	Valutazione sintetica
Coefficiente di copertura	1,23	1,09	1,06	Miglioramento
Liquidità corrente	166,47	126,99	118,21	Miglioramento
Giorni rotazione magazzino	8	7	7	Stabile
Giorni rotazione clienti	294	260	286	Stabile
Giorni rotazione fornitori	252	248	251	Stabile
Durata Ciclo monetario	49	19	41	Stabile
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO FINANZIARIO				
	2017	2016	2015	Valutazione sintetica
Leva finanziaria	1,11	1,04	1,12	Stabile
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO				
	2017	2016	2015	Valutazione sintetica
ROI (return on investment)	10,47%	11,99%	10,92%	Positivo
ROS (return on sales)	38,63%	38,89%	36,04%	Positivo

L'andamento complessivo dei risultati di bilancio della società SMAT S.p.a. è positivo come attestato dall'analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall'evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari.

A livello patrimoniale l'andamento della società è in equilibrio; come evidenzia il coefficiente di copertura che nel corso del triennio si attesta su un valore superiore all'unità la società presenta una struttura patrimoniale solida ed utilizza in modo efficiente le fonti di finanziamento a medio/lungo termine. Ad ulteriore conferma, si rileva la capacità della società di far fronte agli impegni di breve periodo con il proprio attivo corrente. La gestione dei tempi medi di incasso dei crediti e pagamento dei debiti risulta stabile, pur attestandosi su valori un po' elevati.

Dal punto di vista finanziario, la società presenta un rapporto equilibrato tra le fonti di terzi e le risorse proprie.

A livello economico la società consegue risultati soddisfacenti nonostante la contrazione dei ricavi avvenuta nel corso dell'ultimo esercizio.

Piano razionalizzazione periodica 2018 – Comune di Brandizzo